

QUADERNI FIORENTINI

per la storia del pensiero giuridico moderno

54
(2025)



Lefebvre Giuffrè

PAOLO CORONA

L'AVVOCATO DEI SENATORI DECADUTI,
TRA « CONCETTI » E « OPPORTUNITÀ »:
Filippo Vassalli negli anni della transizione democratica

1. Premessa. — 2. La decadenza dei senatori nell'ambito dei processi di 'epurazione' dal fascismo. — 2.1. La difesa dei senatori decaduti: un osservatorio su Vassalli negli anni della transizione democratica. — 2.2. « Punire, non epurare »: l'ambigua speditezza degli 'epuratori'. — 3. « Entità concettuali » e « opportunità pratiche »: un binomio inscindibile per il giurista Vassalli. — 3.1. I segni dei tempi, le continuità del 'giuridico'. — 4. Vassalli avvocato dei senatori: in difesa della 'neutralità' del diritto. — 4.1. Continuità giuridica, discontinuità politica: un rapporto problematico.

1. *Premessa.*

Quali mezzi ci sono additati per attenuare — se non per rimuovere — gli inconvenienti derivanti dalla separazione tra attività pratica e teorica? È un problema sempre vivo e che c'interessa oggi non meno che ai giorni di Jhering: s'è pur vero che per ragioni varie non è forse così acuto da noi, dove non è dato riscontrare frequentemente ridicole esasperazioni e deviazioni di giuristi teorici: e forse è più facile lamentare qualche difetto nella preparazione teorica dei pratici ⁽¹⁾.

Il rapporto fra teoria e pratica ha rappresentato uno dei problemi centrali della riflessione giuridica lungo la storia dell'ultimo millennio; un problema che si è fatto tanto più pressante quanto più raffinate, rigorose e (di conseguenza, almeno tendenzialmente) rigide si siano mostrate le elaborazioni 'dogmatiche' della scienza del diritto. Singolarmente attento a negare la riduzione del

⁽¹⁾ F. VASSALLI, *Introduzione*, in R. von JHERING, *Serio e faceto nella giurisprudenza*, Firenze, Sansoni, 1954, p. XXII (scritto poi riprodotto anche in F. VASSALLI, *Studi giuridici*, Milano, Giuffrè, 1960, Volume III, Tomo II: *Studi vari (1942-1955)*, pp. 813-826).

diritto a un insieme di dottrine non comunicanti con le esigenze concrete della vita si dimostrò il giurista, avvocato e 'legislatore' Filippo Vassalli: la sua fu una sensibilità coltivata sviluppando impostazioni già proprie del suo maestro d'elezione, Vittorio Scialoja ⁽²⁾, e che corrispondevano del resto al diffuso tentativo di correggere le disfunzioni più dannose di un'arte giuridica totalmente assorbita da dotte costruzioni sistematiche.

Ciò che rimane forse meno esplicito è l'altrettanta (e anzi forse maggiormente vigile) attenzione che Vassalli prestò anche nel senso inverso, cioè contro i pericoli rappresentati da una 'pratica' (intesa in senso ampio, e non coincidente solo con l'opera di giudici e avvocati, ma anche e soprattutto con quella di legislatori ed esecutori), eccessivamente disinvolta e svincolata dai concetti e dai linguaggi basilari del diritto quale sapere scientifico.

Tra le due tendenze, tra le due 'direzioni' della sua cautela, è ravvisabile una precisa continuità e addirittura una compenetrazione, dovuta senza dubbio alla notevole coerenza interna del pensiero vassalliano lungo l'intero arco del suo sviluppo: per Vassalli, in termini generali, il rapporto fra teoria e pratica fu certamente biunivoco, implicando una comunicazione bidirezionale e un reciproco ascolto. Tuttavia, se la prima di quelle attenzioni emerse specialmente dagli scritti del periodo giovanile e della prima maturità del giurista romano, la seconda, quantunque già presente, parve manifestarsi con crescente intensità nell'ultimo periodo della sua produzione, coincidente con gli anni di elaborazione e prima operatività del nuovo assetto costituzionale democratico.

Quel frangente storico, segnato dalla fine violenta di una dittatura e dall'esigenza politica di reciderne gli strascichi tramite un'estesa azione epurativa, poneva problematiche delicate di corretta gestione degli strumenti del diritto, ed apriva al contempo nuove prospettive sulle sue potenzialità. Simili quesiti trovarono in Vassalli un esaminatore assai partecipe, sempre impegnato, anche nella veste di professionista forense, a richiamare la necessità di una corrispondenza fra l'azione pratica, dettata in quel caso da intenti politici, e l'elaborazione teorica offerta dalla scienza giuridica. Tale

(2) Cfr. in particolare V. SCIALOJA, *Diritto pratico e diritto teorico*, in « Rivista di diritto commerciale », 9 (1911), I, pp. 941-948.

richiamo, che in quell'occasione avrebbe iniziato ad assumere sfumature inedite, puntava appunto a 'ripristinare' un equilibrio basato sulla precedenza logica degli schemi giuridici, in grado di garantire la correttezza dei risultati concreti.

Colui che, chiamato a difendere i senatori decaduti dalla carica, dichiarava di amare e ricercare la « esatta qualificazione delle *entità concettuali*, non scompagnata da certe *opportunità pratiche* » avrebbe non a caso potuto stilare pochi anni dopo un'elegante introduzione alla traduzione italiana di *Scherz und Ernst* di Jhering, in cui trovava posto anche una sostanziale inversione di termini come quella citata in apertura.

2. *La decadenza dei senatori nell'ambito dei processi di 'epurazione' dal fascismo.*

Il periodo che l'Italia attraversò dopo la caduta del regime fascista, caratterizzato dall'avvio di un impegnativo percorso di ricostruzione su nuove basi democratiche, fu drammaticamente denso e concitato. Mentre le forze impegnate nella liberazione dal nazifascismo riconquistavano faticosamente lembi di territorio e tentavano di strappare spazi di libertà dalle spoglie di una dittatura ventennale, venivano alla luce le pieghe di un paese profondamente segnato, che si scopriva orfano delle certezze artificiali del regime ma anche, in certa misura, dei vecchi ottimismo liberali. La tensione a riguadagnare velocemente un ordine non inquinato dalle usurpazioni della dittatura, considerato necessario alla preparazione di nuovi itinerari, passò anche attraverso tentativi piuttosto energici ed estesi, avviati già all'indomani della caduta del fascismo e ad Italia non ancora interamente liberata, di bonificare le istituzioni del Regno dai legami con le personalità che si erano dimostrate più vicine al regime.

Le operazioni di defascistizzazione, che rientravano del resto tra le condizioni dettate dalle forze Alleate alla stipula dell'armistizio e iniziate in maniera disorganica già sotto la direzione del neonato *Allied Military Government of Occupied Territories* (il quale proprio sui territori insulari appena liberati stava sperimentando i propri

criterî operativi ⁽³⁾), continuarono con prudenza e qualche ritrosia dopo l'insediamento di un governo, come quello presieduto da Badoglio, considerato fattore di continuità istituzionale dello Stato italiano e argine contro derive rivoluzionarie. Com'è noto, ad inizio agosto 1943 il Regio Decreto-legge 175, chiudendo la trentesima e ultima legislatura del Regno d'Italia, aveva sciolto la Camera dei fasci e delle corporazioni e previsto elezioni per una nuova Camera dei deputati, da tenersi entro quattro mesi dalla cessazione dello stato di guerra.

A séguito delle vicende belliche e politiche intervenute tra la seconda metà del '43 e la prima del '44, una mutata situazione suggerì di procedere diversamente in vista del transito verso una nuova costituzione, così come indicato dal Decreto legislativo luogotenenziale 151 del 25 luglio 1944 con la previsione che le forme istituzionali sarebbero state scelte dal popolo dopo la liberazione tramite l'elezione di una Assemblea costituente, e con l'incarico al Consiglio dei Ministri della delibera di provvedimenti aventi forza di legge fino all'entrata in funzione del nuovo Parlamento. Il passaggio al governo Bonomi, in quello stesso luglio 1944, determinò una più decisa svolta antifascista che si riverberò anche nell'epurazione di istituzioni, amministrazioni pubbliche e organi statutarî, non senza preoccupazioni da parte degli alleati per la rinvigorita coloritura politica ⁽⁴⁾.

⁽³⁾ Per notizie sull'azione dell'AMGOT, istituito nel marzo 1943, e sul carattere 'laboratoriale' per le sue modalità operative rivestito dalle prime porzioni del territorio italiano strappate alle forze nazifasciste, si vedano H. WOLLER, *I conti con il fascismo. L'epurazione in Italia. 1943-1948*, Bologna, il Mulino, 1997, pp. 47-58 e il recentissimo S. DISTEFANO, *Il grande esperimento. Sicilia 1943 i primi giorni dell'AMGOT. Dai piani per i Civil Affairs al Governo militare alleato*, Lucca, Tralerighe, 2024; sotto il profilo specificamente riguardante le istituzioni universitarie, a cui si farà cenno anche in séguito, v. M. FLAMIGNI, *Il ruolo del Governo militare alleato nell'epurazione universitaria italiana (1943-1945)*, in *La difficile transizione. L'Università italiana tra fascismo e Repubblica*, a cura di T. Colacicco, S. Salustri, Bologna, il Mulino, 2022, pp. 59-76.

⁽⁴⁾ Cfr. sul tema, oltre a WOLLER, *I conti con il fascismo*, cit., la più focalizzata ricostruzione di M. GIANNETTO, *Defascistizzazione: legislazione e prassi della liquidazione del sistema fascista e dei suoi responsabili (1943-1945)*, in « Ventunesimo Secolo. Rivista di studi sulle transizioni », 2 (2003), pp. 53-90. V. anche P. BARILE, U. DE SIERVO, *Sanzioni contro il fascismo ed il neofascismo*, in « Novissimo Digesto Italiano », XVI, Torino, Giappichelli, 1969, pp. 541-564; R. CANOSA, *Storia dell'epurazione in Italia. Le*

Il D. lgs. lgt. n. 159 del 1944, recante « Sanzioni contro il fascismo », intervenne dunque subito, il 27 luglio di quell'anno, a strutturare con decisione un complesso di azioni epurative già avviate, inaugurandone altre. Il tenore di tale provvedimento, emanato in una situazione di grande difficoltà che si riteneva esigere iniziative ferme e risolutive nel punire i reati commessi in ottemperanza alle politiche del regime, offre alcuni indizi sulla natura della transizione in atto. Esso disponeva preliminarmente l'abrogazione di « tutte le disposizioni penali emanate a tutela delle istituzioni e degli organi politici creati dal fascismo » e l'annullamento delle « sentenze già pronunciate in base a tali disposizioni » (art. 1), prevedendo la punizione degli organizzatori di squadre fasciste e dei promotori o direttori della 'marcia su Roma' e del « colpo di stato » del 3 gennaio 1925, rimasti fino ad allora sostanzialmente impuniti, secondo disposizioni espressamente specificate del Codice Zanardelli (art. 3) ⁽⁵⁾, e degli autori di delitti commessi « per motivi fascisti o valendosi della situazione politica creata dal fascismo », parimenti, secondo le leggi vigenti al tempo della commissione dei reati. L'art. 2 seguiva invece una via differente, prevedendo l'istituzione di una Alta Corte di giustizia, composta da otto membri e un Presidente nominati dal Consiglio dei Ministri fra alti magistrati in servizio o a riposo e fra « altre personalità di rettitudine intemerata » ⁽⁶⁾, inca-

sanzioni contro il fascismo 1943-1948, Milano, Baldini & Castoldi, 1999. Per una panoramica sulla vicenda epurativa « necessaria ma impossibile » che riguardò i magistrati, si veda il volume *L'epurazione mancata. La magistratura tra fascismo e Repubblica*, a cura di A. Meniconi, G. Neppi Modona, Bologna, il Mulino, 2022.

⁽⁵⁾ Lo stesso Decreto indicava gli articoli del Codice penale del 1889 in base ai quali punire tali categorie di delitti, identificandoli rispettivamente negli artt. 120 (che comminava pene detentive per chi commettesse « atti diretti a far sorgere in armi gli abitanti del regno contro i Poteri dello Stato », a chi partecipasse all'insurrezione e, più gravemente, l'avesse promossa o diretta) e 118 (che prevedeva pena detentiva non inferiore a dodici anni per chi avesse compiuto fatti diretti a impedire al Re o al Reggente l'esercizio della sovranità; a impedire al Senato o alla Camera l'esercizio delle loro funzioni; a « mutare violentemente la costituzione dello Stato, la forma del Governo o l'ordine di successione al trono »).

⁽⁶⁾ L'ufficio di Presidente dell'Alta Corte fu assunto inizialmente da Ettore Casati (già Presidente della Cassazione e Guardasigilli nel primo governo Badoglio) in sostituzione di Gaetano Azzariti, rimasto nella capitale non ancora liberata; in seguito alla rinuncia di Casati alla carica per motivi di salute, fu nominato Lorenzo Maroni,

ricata di punire in forme molto gravi (ergastolo e, per i casi di maggiori responsabilità, pena di morte ⁽⁷⁾) i membri del governo e i gerarchi fascisti « colpevoli di aver annullate le garanzie costituzionali, distrutte le libertà popolari, creato il regime fascista, compromesse e tradite le sorti del Paese e condotto alla attuale catastrofe ».

All'interno del quadro complessivo sinteticamente richiamato, un fenomeno 'epurativo' di particolare rilevanza fu quello che riguardò l'unica camera parlamentare superstite, il Senato del Regno. L'art. 8 del D. lgs. lgt. 159 del 1944 incaricava infatti l'Alta Corte di decidere la decadenza dalla carica per i « membri di Assemblee legislative o di enti ed istituti che con i loro voti o atti [avessero contribuito] al mantenimento del regime fascista ed a rendere possibile la guerra » ⁽⁸⁾.

I lavori di indagine sulla condotta dei senatori ancora in carica (che, alla data del 1° agosto 1944, si contavano in quattrocentotrentuno, compresi due che ancora non avevano prestato giuramento)

Primo Presidente di Corte d'appello. I documenti relativi alla composizione, al funzionamento e all'azione dell'Alta Corte sono conservati presso l'Archivio Centrale dello Stato (fondo « Alta corte di giustizia per le sanzioni contro il fascismo. Affari generali e fascicoli personali. 1944-1947 ») il cui inventario, parzialmente digitalizzato, è ora reso disponibile sul sito *web* dell'Archivio Storico del Senato: <https://patrimonio.archivio.senato.it/inventario/archivio-centrale-dello-stato/alta-corte-giustizia-sanzioni-contro-fascismo-affari-general-e-fascicoli-personali/struttura>. Si veda inoltre, a riguardo, M. CARDIA, *L'epurazione del Senato del Regno (1943-1948)*, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 47-54.

⁽⁷⁾ Sui 'destini' della pena capitale (eliminata in quelle stesse settimane dalle pagine del Codice penale del 1930, ma rimasta in vigore nei codici militari e nelle leggi 'eccezionali', tra cui appunto quella sulla punizione dei delitti fascisti) in quel passaggio storico v. F. COLAO, *La pena di morte in Italia dalla giustizia di transizione alla crisi degli anni Settanta. In memoria di Mario Da Passano e Mario Sbriccoli, a dieci anni dalla morte*, in « *Historia et ius* », 10 (2016) — paper 24, specialmente le pp. 5-14.

⁽⁸⁾ Per ricostruzioni complessive sull'operazione epurativa o punitiva che investì i membri della camera vitalizia, oltre al sintetico saggio di S. BENVENUTO, *La decadenza dei Senatori del Regno*, in *La nascita del Senato repubblicano*, a cura di C. Giannuzzi, Roma, Senato della Repubblica, 1989, pp. 89-99, si vedano BARILE, DE SIERVO, *Sanzioni contro il fascismo ed il neofascismo*, cit., pp. 554-556; A.A. MOLA, *I senatori del Regno dall'epurazione alla reintegrazione (1944-1948)*, in *Il Parlamento italiano 1861-1988*, Vol. 14: 1946-1947 — *Repubblica e Costituzione: dalla luogotenenza di Umberto alla presidenza De Nicola*, Milano, Nuova CEI Informatica, 1988, p. 50 e s.; ID., *I Senatori del Regno nella tempesta*, ivi, p. 52; e il più esteso lavoro di CARDIA, *L'epurazione del Senato*, cit.

iniziarono molto alacremenente, tanto che a neanche due settimane dall'entrata in vigore del Decreto, l'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, Carlo Sforza, poteva già indirizzare al Presidente dell'Alta Corte Lorenzo Maroni una snella comunicazione con cui proponeva la decadenza per un numero molto consistente di essi ⁽⁹⁾. Nella missiva, sulla quale torneremo brevemente, Sforza suddivideva i deferiti in sei distinti 'gruppi', a seconda dei « criteri » individuati al fine di « colpire quei senatori » macchiatosi dei comportamenti di appoggio attivo o passivo al fascismo censurati dal Decreto 159 ⁽¹⁰⁾.

(9) L'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo, istituito dall'art. 40 del D. lgs. lgt. 159, era presieduto da un Alto Commissario nominato dal Consiglio dei Ministri, e incaricato di funzioni piuttosto ampie individuate all'art. 41. Quella prima lettera, datata 7 agosto 1944, deferiva in totale ben 303 senatori; il dattiloscritto, conservato presso l'Archivio storico del Senato della Repubblica italiana, è ora digitalizzato insieme agli elenchi delle dichiarazioni di decadenza successivamente intervenute, e consultabile all'indirizzo <https://patrimonio.archivio.senato.it/inventario/scheda/presidenza/IT-SEN-077-001505/elenco-senatori-denunziati-dall-alto-commissario-conte-sforza-senatori-dichiarati-decaduti-dall-alta-corte-giustizia>. Sull'opera svolta da Sforza nell'ufficio di Commissario, si veda A. LEPORE, *Carlo Sforza Alto Commissario per l'epurazione: le sanzioni contro il fascismo*, Pisa, Pacini Editore, 2017; CARDIA, *L'epurazione del Senato del Regno*, cit., pp. 54-66.

(10) Cfr. lettera citata nella nota precedente, fogli 1-14. Per inquadrare meglio la natura dell'indagine svolta dalla Commissione e le accuse che colpivano i futuri assistiti di Vassalli, può essere utile precisare i criteri di suddivisione dei senatori deferiti. Il 'Primo gruppo' elencava i senatori che, all'esito dell'indagine condotta, risultavano aver collaborato al regime e reso possibile la guerra accettando e ricoprendo, dopo il 3 gennaio 1925, le cariche di ministri o sottosegretari di Stato, e di Presidenti o Vicepresidenti di Camera e Senato. Il 'Secondo gruppo' conteneva i Presidenti di uffici e poi di Commissioni legislative, i quali « strumenti del prepotere governativo », permettendo il funzionamento di un organo legislativo ormai asservito al fascismo, vi avevano fatto approvare « le leggi che gradualmente distrussero tutte le libertà italiane ». Il 'Terzo gruppo' raccoglieva, insieme ai senatori che erano stati precedentemente deputati o consiglieri nazionali eletti dopo il 1929, i membri la cui convalida non era stata effettuata dall'Assemblea Plenaria del Senato: un'occupazione 'abusiva' della carica che da sola, spiegava Sforza, sarebbe bastata a determinarne la decadenza, ma sulla quale prevaleva il motivo delle circostanze della loro nomina nel febbraio 1943, che di fatto li segnalava come « fascisti obbedienti alla volontà del dittatore » (tale motivo era ben più rilevante dal momento che si trattava di procedere non tanto alla « epurazione del Senato », ma alla « punizione » dei suoi membri, come Sforza sottolineava, e come si vedrà anche *infra*). Ricadevano nel 'Quarto gruppo' i pochi senatori « non convalidati dall'Assemblea ma imposti successivamente dopo la abolizione della convalida ». Il 'Quinto gruppo' conteneva coloro che nel 1943 avevano aderito al « governo di tradimento nazionale e di

Dopo le sue dimissioni dall'ufficio di Alto Commissario, intervenute nel gennaio 1945, i deferimenti continuarono ad opera dei Commissari aggiunti durante la vacanza della carica, e poi sotto la direzione del nuovo Commissario Pietro Nenni, fino a raggiungere a fine lavori il numero di trecentonovantaquattro ⁽¹¹⁾. A fronte di quest'operazione di setaccio estremamente ampia e incisiva, vennero effettivamente dichiarati decaduti dopo l'esame dell'Alta Corte duecentosettantotto senatori, mentre quelli « discriminati » furono ottantadue ⁽¹²⁾.

Curiosa ironia della sorte fu, che per un atto del Governo si trovasse sottoposto al giudizio di una 'Alta Corte di Giustizia' proprio l'organo che l'art. 36 dello Statuto albertino chiamava, in omonima composizione, a giudicare i crimini commessi dai ministri del Regno ⁽¹³⁾.

guerra civile ». Il 'Sesto gruppo' comprendeva infine residualmente coloro che apparivano responsabili di avere, secondo la formulazione del D. 159, « mantenuto il fascismo e resa possibile la guerra con i loro voti » o con azioni individuali di propaganda. Quest'ultimo elenco, dichiarato passibile di ulteriori integrazioni o esclusioni (v. anche *infra*), nominava un gran numero di membri del Senato, ed era seguito dall'avvertenza che una soluzione diversa dalla decadenza sarebbe stata invece percorsa per i senatori, già cessati dalla carica, di origine albanese (riferendosi con ciò ai quattro membri nominati con Decreto del 4 agosto 1939 per aver favorito l'unione dell'Albania con l'Italia). Molti dei senatori deferiti figuravano in più gruppi, a indicare le differenti tipologie di responsabilità che gravavano a loro carico.

⁽¹¹⁾ I dati resi disponibili dai documenti riepilogativi raccolti nello stesso fascicolo consentono di notare come, dopo l'ampio e rapidissimo deferimento preparato da Sforza, l'azione riguardante il Senato durante la vacanza della carica di Alto Commissario sia stata relativamente contenuta (otto risultano i deferimenti operati dai Commissari aggiunti), mentre riprese con piglio piuttosto deciso dopo l'assunzione della carica da parte di Nenni (ottantatré deferimenti). Sostanzialmente, durante la carica di Nenni venne completata la sottoposizione al giudizio dell'Alta Corte di tutti i senatori ancora in carica, tranne uno non denunciato e i quattordici che vennero chiamati a far parte della Consulta Nazionale (cfr. *ivi*, foglio 52; cfr. anche CARDIA, *L'epurazione del Senato*, cit., pp. 67-75, 116, 148 e s.); presupponendo tra l'altro, rilevantemente, che la mancata designazione a Consulitori dei senatori non ancora segnalati alla Corte rappresentasse già di per sé un giudizio politico nei loro confronti, tale da determinarne il deferimento: cfr. per questo BENVENUTO, *La decadenza*, cit., p. 93).

⁽¹²⁾ Cfr. il fascicolo citato *supra* in nota 9, ff. 52-57.

⁽¹³⁾ Su tale istituto si veda C. DANUSSO, *Il senato liberale e i reati ministeriali*, in *Giustizia penale e politica in Italia tra Otto e Novecento. Modelli ed esperienze tra integrazione e conflitto*, a cura di F. Colao, L. Lacché, C. Storti, Milano, Giuffrè, 2015,

2.1. *La difesa dei senatori decaduti: un osservatorio su Vassalli negli anni della transizione democratica.*

La questione della decadenza dalla carica senatoria si mostra in tutto il suo interesse anche nella misura in cui costituì uno dei fenomeni di bonifica istituzionale, insieme a quello che ebbe ad oggetto il mondo universitario, che più da vicino riguardarono Filippo Vassalli negli anni della guerra di liberazione e nell'immediato dopoguerra. Se la vicenda dell'epurazione universitaria, fondata sulle previsioni di cui al Titolo II del D. lgs. 159 ⁽¹⁴⁾, investì direttamente il neoeletto Preside della facoltà giuridica romana dapprima come possibile designato per l'incarico di membro del Comitato di risanamento e poi come accademico deferito (offrendo spunto, oltre che a interessanti considerazioni riguardanti il caso di specie ⁽¹⁵⁾, all'avvio di una sua riflessione sui modi con cui veniva perseguita la defascistizzazione), quella che riguardò l'assemblea vitalizia del Regno vide invece Vassalli impegnato come professionista forense nella difesa di numerosi senatori dichiarati decaduti.

Si tratta, in questo secondo caso, di una questione che occupò e animò ampiamente la dottrina e la pubblicistica di quegli anni, ma

pp. 61-87, e la recente ricostruzione complessiva di L. TRISOLINO, *La giustizia nella politica: il Senato regio Alta Corte di Giustizia*, Roma, Historia et ius, 2024.

⁽¹⁴⁾ Si vedano in generale sul tema dell'epurazione universitaria, oltre ai saggi segnalati *supra* in nota 3: G. MONTRONI, *La continuità necessaria. Università e professori dal fascismo alla Repubblica*, Firenze, Le Monnier, 2016; M. FLAMIGNI, *Professori e Università di fronte all'epurazione. Dalle ordinanze alleate alla pacificazione (1943-1948)*, Bologna, il Mulino, 2019; S. SALUSTRI, *L'antifascismo e l'epurazione dell'Università nella transizione italiana alla democrazia*, in *La difficile transizione. L'Università italiana tra fascismo e Repubblica*, cit., pp. 77-97.

⁽¹⁵⁾ A raccogliere le osservazioni critiche di Vassalli, nominato e confermato Preside della facoltà giuridica proprio in quell'estate 1944, sulla questione dell'epurazione universitaria (e dell'ateneo romano, particolarmente scandagliato per via della sua vicinanza l'apparato di potere) è lo snello opuscolo F. VASSALLI, *In tema di "epurazione" (deduzioni alla Commissione ministeriale). Edizione con note e illustrazioni*, Roma, Tipografia del Senato del Dott. G. Bardi, 1945. Lo scritto, che riproduce appunto il contenuto della memoria difensiva inviata nel gennaio 1945 alla Commissione di epurazione del personale universitario istituita presso il Ministero della pubblica istruzione, è pervaso in modo tutto particolare (rafforzato dalla scelta di alcune illustrazioni fotografiche particolarmente evocative) da quella sagace ironia di cui la produzione vassalliana offre non scarso saggio. Alcuni aspetti dello scritto verranno commentati nelle prossime pagine.

che curiosamente, proprio sotto lo specifico profilo del coinvolgimento di Vassalli, non ha destato grande interesse storiografico almeno fino a tempi recentissimi ⁽¹⁶⁾. Eppure, occorre constatare la sua portata nient'affatto parentetica o isolata nel complessivo percorso professionale e scientifico di Vassalli, se si presta attenzione non solo alla convinzione e all'energia con cui assunse e condusse il proprio ufficio, ma anche alla collocazione tutt'altro che umbratile che egli stesso intese riservare, anche in séguito, alla vicenda. È del 1949 infatti la pubblicazione, per i tipi di Zanichelli, di un corposo volume intitolato appunto *La Decadenza dei senatori dalla carica. Una pagina di diritto costituzionale e giudiziario* ⁽¹⁷⁾, nel quale Vassalli raccoglieva alcuni atti afferenti ai ricorsi e alcune sintesi delle strategie processuali, preceduti da un saggio che riepilogava le sue conclusioni sull'intera questione, dando conto con un certo equilibrio delle posizioni opposte e del relativo dibattito dottrinale ⁽¹⁸⁾. Il libro rappresenta un'operazione editoriale che assume tanto più rilievo quanto si consideri provenire da un autore attentissimo e non certo prodigo di pubblicazioni a stampa, un « uomo di non molti scritti », che « preferì non affidare la propria fama e la propria memoria di studioso ad opere ponderose » ⁽¹⁹⁾. A segnalare ulteriormente il peso specifico che la vicenda della decadenza dei senatori esercitò entro l'ultima fase dell'itinerario vassalliano, il saggio introduttivo venne ripubblicato tre anni dopo negli *Studi di*

⁽¹⁶⁾ Si veda ora il saggio di C. DANUSSO, *Filippo Vassalli e l'epurazione dal fascismo*, in « Italian Review of Legal History », 10 (2024), 1, pp. 131-188, che ricostruisce in maniera molto informata gran parte delle vicissitudini che videro Vassalli implicato nelle due questioni.

⁽¹⁷⁾ F. VASSALLI, *La decadenza dei Senatori dalla carica. Una pagina di diritto costituzionale e di diritto giudiziario*, Bologna, Zanichelli, 1949. A questa prima edizione ci si riferirà in séguito per le citazioni, anche relative allo scritto introduttivo.

⁽¹⁸⁾ Ivi, pp. VII-XLVII.

⁽¹⁹⁾ Così G.B. FERRI, *Filippo Vassalli o il diritto civile come opera d'arte*, Padova, CEDAM, 2002, p. 111 (anche nel luogo di prima pubblicazione del saggio: ID., *Filippo Vassalli o del diritto civile come opera d'arte*, in *Catalogo del fondo Filippo Vassalli*, a cura di S. Bulgarelli, A. Casamassima, Roma, Olschki, 2000, p. IX); ma in senso simile si esprimeva già nel 1957, commemorando il collega davanti alla Facoltà romana, V. ARANGIO-RUIZ, *Filippo Vassalli*, in *Studi giuridici in memoria di Filippo Vassalli*, I, Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1960, p. 8 e s.

diritto costituzionale in memoria di Luigi Rossi ⁽²⁰⁾, confluendo poi con il sottotitolo *Appunti critici su un processo* anche nel terzo volume della raccolta postuma di suoi *Scritti giuridici*, nel 1960 ⁽²¹⁾.

Per quanto ovviamente incentrata su una ben precisa prestazione professionale, svolta nell'ambito di un aspetto tutto sommato circoscritto della plurale ed estesa fenomenologia dei processi di punizione del fascismo, l'opera spesa per la difesa dei senatori decaduti non sembra insomma esaurirsi in uno fra i tanti (alcuni dei quali molto importanti per la vita pubblica italiana) incarichi forensi ricoperti dall'avvocato Vassalli, incontrando invece sotto più aspetti la sua fisionomia intellettuale e scientifica, la sua dignità accademica, la sua dimestichezza con la *conditio legum*, così come la sua sensibilità riguardo al ruolo del diritto e dei giuristi. L'impegno profuso in una vicenda così problematica, destinata a rivelarsi punto di intersezione di molti dei tratti tecnico-giuridici ⁽²²⁾, politici e ideali caratterizzanti quel denso passaggio storico, è certamente indicativo di alcuni elementi ben noti del pensiero vassalliano; nondimeno, esso si mostra capace di rivelare anche aspetti meno studiati della riflessione del giurista in quegli anni, specialmente riguardo alle scelte con cui veniva imboccato il percorso di fuoriuscita dal regime ventennale e di costruzione del nuovo assetto democratico, e riguardo al peso e ai compiti che si riteneva possibile attribuire al diritto in una fase di cambiamenti inediti e epocali.

Un ulteriore sguardo alle modalità con cui veniva condotta l'epurazione del Senato del Regno (o la punizione dei suoi membri) potrà servire ad inquadrare meglio l'opera e le considerazioni di Vassalli in quella circostanza.

⁽²⁰⁾ F. VASSALLI, *La decadenza dei Senatori dalla carica. Appunti critici su un processo*, in *Studi di diritto costituzionale in memoria di Luigi Rossi*, Milano, Giuffrè, 1952, pp. 547-592.

⁽²¹⁾ F. VASSALLI, *La decadenza dei Senatori dalla carica. Appunti critici su un processo*, in ID., *Studi giuridici*, cit., III, II, pp. 673-711.

⁽²²⁾ Sulle vicissitudini procedurali e le problematiche sostanziali, anche di notevole complessità tecnica, che in questa sede non sarà possibile approfondire, si rinvia al recente lavoro di DANUSSO, *Filippo Vassalli e l'epurazione*, cit., pp. 149-179; a BARILE, DE SIERVO, *Sanzioni contro il fascismo ed il neofascismo*, cit., pp. 554-556; e a CARDIA, *L'epurazione del Senato del Regno*, cit., *passim*.

2.2. « *Punire, non epurare* »: *l'ambigua speditezza degli 'epuratori'.*

Il D. lgs. lgt. 159, al fine di metter mano il più velocemente possibile alla defascistizzazione delle istituzioni, prevedeva un funzionamento piuttosto accelerato dei procedimenti, concentrandolo in termini molto brevi: l'art. 25 ne fissava l'avvio entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso, e la conclusione « davanti alla Commissione di primo grado » entro ulteriori tre mesi. Un simile carattere di speditezza non riguardava però soltanto la fase del controllo dell'operato dei Senatori durante il ventennio ad opera della Commissione, preliminare alla loro remissione al giudizio dell'Alta Corte. In tal senso si muoveva infatti anche il successivo D. lgs. lgt. 198 del 13 settembre 1944, specificando alcune norme relative alla composizione e al funzionamento di quest'ultima: l'art. 8, accanto a minime garanzie a tutela dell'interessato deferito ⁽²³⁾, stabiliva che la decadenza fosse disposta con ordinanza in camera di consiglio, e il successivo art. 9 che contro le sentenze e gli altri provvedimenti dell'Alta Corte non fosse ammesso alcun mezzo di impugnazione. Nella medesima direzione si orientò poi, ancor più evidentemente, la stessa Corte nel determinare l'organizzazione del proprio lavoro: delle complessive trentaquattro riunioni di camera di consiglio che essa tenne dal 28 agosto 1944 al 24 luglio 1946, diverse vennero dedicate a stabilire gli indirizzi di massima della sua azione, tra cui spiccano senz'altro la statuizione che i suoi giudizi si sarebbero basati su criterî esclusivamente politici, e che le ordinanze non sarebbero state munite di particolari motivazioni, giacché fondate su apprezzamenti sovrani del collegio, espressi tenendo conto della condotta complessiva del senatore ⁽²⁴⁾.

⁽²³⁾ Si prevedeva, oltre alla notifica all'interessato, la sua facoltà di consultare gli atti di cancelleria e di presentare deduzioni difensive entro un termine non inferiore a quindi giorni.

⁽²⁴⁾ Cfr. BENVENUTO, *La decadenza*, cit., p. 96. Veniva inoltre stabilito che la mera appartenenza o nomina al Senato durante il fascismo non avrebbe potuto di per sé considerarsi indicativa di responsabilità; la partecipazione del deferito al governo o la sua nomina a senatore successiva al 3 gennaio 1925 avrebbero tuttavia senz'altro imposto la sua decadenza, salva la dimostrazione di un comportamento non solo di passiva mancanza di adesione, ma di attiva ed effettiva antitesi al fascismo. Riguardo alla

L'operazione così messa in moto marcava distintamente una linea di notevole intransigenza, diretta nei confronti dei membri di un organo di particolarissimo rilievo statutario, la cessazione delle cui funzioni era per di più già intervenuta fin dall'estate del '43, e la cui sopravvivenza (o reintegrazione, o trasformazione) sarebbe stata comunque subordinata alle scelte di una futura Assemblea costituente. Intenti propriamente e unicamente 'epurativi', come appunto non sfuggiva agli stessi promotori, non potevano motivare un'azione di simile qualità.

Già si è accennato alla rapidissima iniziativa da parte dell'Alto Commissariato diretto da Sforza, e alla lettera di relazione con la quale, a inizio agosto 1944, erano stati sottoposti al giudizio della Corte quasi i due terzi dei membri del Senato. Nella parte della missiva in cui introduceva il residuale e più nutrito 'Sesto gruppo' di senatori deferiti, a rischio di errare per « eccessiva tolleranza », Sforza specificava di non considerare la lista passibile di aggiunte, almeno per quanto concerneva i senatori che si trovassero in quel momento nell'Italia liberata, i quali « come tutti i cittadini, han diritto di non rimanere indefinitamente sotto l'ombra del sospetto. Non è lecito », precisava infatti, « infliggere a dei cittadini lunghi periodi di dubbi e di ansie ». Impegnandosi solennemente a ritirare ogni proposta di decadenza per coloro che avessero riscattato le loro colpe fasciste collaborando eroicamente alla lotta di liberazione, egli si riservava però anche di integrare la lista con senatori che si trovavano nel territorio non liberato della penisola, qualora fossero pervenute prove delle loro condotte di « slealtà nazionale » e « viltà personale di fronte all'invasore tedesco » (25). Del resto, teneva a chiarire ripetutamente il Commissario riferendosi al Decreto 159,

controversa pubblicità di tali criteri, si veda DANUSSO, *Filippo Vassalli e l'epurazione*, cit., pp. 152 e 157, e note 105 e 123. Un'altra seduta di camera di consiglio venne dedicata dalla Corte all'esame della questione di ammissibilità del rimedio di revocazione delle declaratorie di decadenza (limitata al caso di prove riconosciute false, o di errore di fatto decisivo, qualora il senatore fosse stato impossibilitato a difendersi senza sua colpa: cfr. BENVENUTO, *La decadenza*, cit., p. 97.

(25) Cfr. la lettera citata *supra* in nota 9, f. 9; il passo è notato e riportato anche da BENVENUTO, *La decadenza*, cit., p. 92.

« il fine della legge » era « quello di punire, non già di epurare » ⁽²⁶⁾, ed egli stesso, intestando la lettera, si firmava in quell'occasione « Alto Commissario per la punizione del fascismo ».

Il tenore di quelle parole, entro un documento non destinato ad immediata pubblicità, può forse costituire un indizio del quadro ideale entro cui il Conte Sforza avvertiva di svolgere la propria opera, ed al contempo offrire un'immagine, per quanto 'unilaterale' e sicuramente non paradigmatica, del gioco di tensioni che caratterizzava, non scevro di contraddizioni, quella fase della defascistizzazione. Tra le solerzie per i compiti esplicitamente punitivi di cui si sentivano incaricati i membri delle commissioni, condotti con determinazione e rigore piuttosto marcati, si lasciavano forse intravedere segnali di attenzione verso una 'giuridicità' da recuperare ai cittadini dell'Italia liberata, e da contrapporre alla illecita legalità di cui il regime si era rivestito per i propri scopi: quella legalità « irrisa » e « falsificata » dal fascismo che Calamandrei avrebbe acutamente denunciato sul finire di quell'anno, in uno slancio di idealità progettuale ⁽²⁷⁾. Se è lecito solo congetturare sull'effettiva presenza di una sensibilità così avanzata in tal senso, che del resto rimaneva nel migliore dei casi largamente implicita nell'opera degli 'epuratori', indubbio è invece il fatto che quest'ultima puntasse a colpire i responsabili del sostegno ad una dittatura che aveva sistematicamente infranto il sistema di libertà e garanzie costituzionali del popolo italiano: un obiettivo che veniva in quella fase considerato prioritario per la definitiva fuoriuscita dagli aloni del regime ⁽²⁸⁾.

Il rapido raggiungimento di tale risultato veniva così pervicacemente inseguito anche a costo di procedere in modo rapido,

⁽²⁶⁾ Sforza richiamava esplicitamente il carattere punitivo e non epurativo del decreto che la Commissione e l'Alta Corte erano chiamati ad applicare sia in apertura della sua comunicazione a Maroni, sia introducendo il 'Terzo gruppo' (cfr. lettera citata in nota 9, ff. 1, 5; v. anche *supra*, nota 10); ugualmente ripeteva il concetto (« questa non è una epurazione ma una punizione ») nel trasmettere copia della missiva al Presidente del Senato, Pietro Tomasi della Torretta: v. CARDIA, *L'epurazione del Senato*, cit., p. 58.

⁽²⁷⁾ Cfr. P. CALAMANDREI, *La crisi della legalità*, in « La Nuova Europa », 1, 4, 31 dicembre 1944, p. 10.

⁽²⁸⁾ Cfr. GIANNETTO, *Defascistizzazione*, cit.; CARDIA, *L'epurazione del Senato*, cit., pp. 33-47.

vagamente 'sommario', e non esattamente rispondente ai principi garantistici che si sarebbe inteso ripristinare ⁽²⁹⁾. Punire i senatori, secondo quelle modalità, per comportamenti di appoggio a sostanziali infrazioni dello Statuto, con ciò stesso superando i limiti delle garanzie statutarie collegate al loro *status*, rappresentava una evidente incoerenza che poteva essere 'giustificata' solo facendo ricorso, unilateralmente, alla natura specialissima (e guidata da necessità od opportunità politiche) delle procedure, dei provvedimenti, e degli organi chiamate a definirli ed applicarli: un'ambiguità di fondo che non mancò di essere notata, e che vedremo autorevolmente censurata da Vassalli. Né si mancò di sospettare come, punendone i membri, si intendesse in realtà colpire l'assemblea di nomina regia nella sua interezza, considerata « corresponsabile del regime e dei suoi misfatti », e, per suo tramite, la monarchia stessa ⁽³⁰⁾.

3. « *Entità concettuali* » e « *opportunità pratiche* »: un binomio inscindibile per il giurista Vassalli.

Ciò che veniva messo a repentaglio da una carica punitiva di simile portata, oltre alla dignità dell'assemblea vitalizia in sé e al suo legame con la Corona, erano anche, evidentemente, la reputazione e l'onore dei singoli senatori coinvolti ⁽³¹⁾: personalità di estrazione, di età e di atteggiamenti eterogenei, tra le quali Filippo Vassalli poteva

⁽²⁹⁾ Cfr. ad esempio, oltre a ciò che si esporrà oltre, quanto richiamato da BENVENUTO, *La decadenza*, cit., p. 97, riguardo al non marginale problema delle pene accessorie alla decadenza, manifestatosi in séguito alla promulgazione, nel successivo anno e mezzo, di nuovi decreti che ad essa collegavano esclusioni e incapacità in materia elettorale, societaria e patrimoniale (in particolare per quanto riguardava la presunzione che gli incrementi patrimoniali successivi al 3 gennaio 1925 costituissero profitti di regime), con risultati che di fatto assimilavano i senatori decaduti a condannati per reati politici minori, ex gerarchi o profittatori fascisti: sanzioni accessorie che non erano originariamente previste dal D. lgs. lgt. 159 in base al quale erano già state dichiarate le decadenze, e le cui conseguenze incongrue vennero ripetutamente fatte notare dal presidente dell'Alta Corte al Consiglio dei Ministri nel 1946. Anche VASSALLI, *La decadenza*, cit., p. 7 fa riferimento alla gravità della situazione determinatasi.

⁽³⁰⁾ Cfr. MOLA, *I senatori del Regno dall'epurazione alla reintegrazione*, cit., p. 51, da cui è tratta la citazione, e lo stesso VASSALLI, *La decadenza*, cit., p. 22.

⁽³¹⁾ Alcuni dei quali variamente impossibilitati a presentare difese o giustificazioni del proprio operato all'Alta Corte: si veda ad esempio il caso del magistrato e

dichiarare di riconoscere « molti degli uomini più degni del suo tempo », come recita solennemente la dedica posta in esergo al volume su *La decadenza dei Senatori dalla carica* ⁽³²⁾.

Di fronte a una situazione assai complessa dal punto di vista procedurale, che attaccava i componenti del Senato tramite provvedimenti di natura incerta, privi di motivazione e apparentemente sprovvisti di mezzi di impugnazione, Vassalli non esitò a deplorare energicamente un modo di procedere che considerava disordinato e irrispettoso delle cautele che avrebbero dovuto presiedere ad atti di tale gravità. Era lui stesso a ripercorrere in maniera particolareggiata, aprendo quella raccolta di atti processuali, le ipotesi formulate sui rimedi da poter esperire, dipendenti appunto dalla qualificazione giuridica dei provvedimenti con cui era stata dichiarata la decadenza: un problema che in quel torno d'anni tenne occupata la migliore dottrina pubblicistica, penalistica e civilistica, sotto profili sia sostanziali sia processuali ⁽³³⁾.

senatore Antonio Raimondi, descritto da C. DANUSSO, *Il giudice Antonio Raimondi e il fascismo*, in « Historia et ius », 10 (2016) — paper 4.

⁽³²⁾ « ALEMILIO BODRERO|SAPIENTE E GENTILE|E AGLI ALTRI MIEI DIFESI|NEL NOVERO DEI QUALI RICONOSCO MOLTI|DEGLI UOMINI PIÙ DEGNI DEL MIO TEMPO » è l'indirizzo di omaggio che, seguendo il frontespizio, apre VASSALLI, *La decadenza*, cit.

⁽³³⁾ Il dibattito dottrinale che si sviluppò nei mesi successivi alle prime pronunce di decadenza riguardo ai poteri della Corte e alla natura giuridica dei suoi atti fu veramente ampio, e per lo più affidato a una costellazione di brevi articoli e note, pubblicati su riviste tecnico-giuridiche e non solo. A titolo 'panoramico', non esaustivo ma esemplificativo di una folta produzione che appunto in questa sede non si intende approfondire né commentare nei suoi aspetti tecnici, ma che può offrire uno spaccato delle problematiche tecniche che Vassalli e i suoi colleghi si trovarono ad affrontare, si segnalano i saggi di: P. CALAMANDREI, *Nel limbo istituzionale*, in « Il Ponte. Rivista mensile di politica e letteratura », 1 (1945), 1, pp. 4-19; S. LENER, *Diritto e politica nelle sanzioni contro il fascismo e nell'epurazione dell'amministrazione*, in « La Civiltà Cattolica », 4 (1945), pp. 378-392; P. MIRTO, *Se sia ammissibile il ricorso per Cassazione per difetto di giurisdizione avverso sentenza non impugnabile di giudice speciale*, in « La giustizia penale », 50 (1945), III, col. 12; R. PANNAIN, *Sulla impugnabilità delle sentenze dell'Alta Corte di Giustizia*, in « Archivio penale », 1 (1945), II, pp. 261-266; V. ANDRIOLI, *I senatori in Cassazione*, in « La città libera », 2 (1946), pp. 78-81; E. BATTAGLINI, *Ancora sulla impugnabilità delle sentenze dell'Alta Corte di giustizia*, in « La giustizia penale », 51 (1946), coll. 279-284; F. CARNELUTTI, *Il ricorso in cassazione contro le sentenze dell'Alta Corte di giustizia è veramente escluso?*, in « Rivista di diritto processuale », 1 (1946), II, pp. 73-87; L. CONFORTI, *Osservazioni sulla dichiarazione di*

Escludendo una loro configurabilità come provvedimenti di autorità amministrativa lesivi di un diritto politico (e quindi impugnabili davanti a tribunale ordinario), Vassalli ritenne più congruo considerarli provvedimenti di carattere giurisdizionale, e quindi alternativamente atti di giudice penale speciale (impugnabili con ricorso dinanzi alle Sezioni Unite della Cassazione in base all'art. 528 del Codice di procedura penale allora vigente) oppure di giudice civile (attaccabili con ricorso alle Sezioni Unite, secondo l'art. 362 c.p.c.). La prima ipotesi, inizialmente scelta anche (ma non soltanto e non principalmente, come subito vedremo) per la sua migliore praticabilità, venne frustrata dalle Sezioni Unite penali con un'ordinanza che, pur dichiarando il ricorso inammissibile in quella sede, non chiariva la natura degli atti dell'Alta Corte e sembrava suggerire implicitamente la possibilità di attaccarli in altro modo ⁽³⁴⁾. La via

inammissibilità in sede penale dei ricorsi dei senatori, in « Rivista penale », 71 (1946), pp. 191-194; S.D., *Questioni sulla perdita della qualità di senatore pronunciata dall'Alta Corte*, in « Archivio penale », 2 (1946), II, pp. 151-157; V. GUELLI, *La decisione di decadenza dei senatori pronunciate dall'Alta Corte di giustizia straordinaria e i poteri della Cassazione*, in « Rivista di diritto processuale », 1 (1946), 3-4, pp. 105-136; A.C. JEMOLO, *Sulla decadenza dei Senatori (nota a sentenza)*, in « La giustizia penale », 51 (1946), III, coll. 39-42; F. PIERANDREI, *La giustizia politica, la giustizia ordinaria e i senatori*, in « Giurisprudenza completa della Cassazione — Sezioni civili », 1947, 25, pp. 167-204; G. SABATINI, *Sulla natura del potere dell'Alta Corte per la dichiarazione di decadenza dei senatori*, in « La Giustizia penale », 51 (1946), III, coll. 64-72; A. TESAURO, *L'impugnabilità delle ordinanze dell'Alta Corte di Giustizia che dichiarano la decadenza dei senatori*, in « Foro penale », 1 (1946), pp. 338-346; F. VASSALLI, *Sull'ammissibilità del ricorso per Cassazione contro le ordinanze di decadenza dei senatori*, in « La giustizia penale », 51 (1946), III, coll. 43-63; L. MARONI, *Alta Corte e decadenza dalla carica di senatore*, in « La giustizia penale », 52 (1947), I, coll. 290-296; R. RESTA, *Natura giuridica delle decisioni delle commissioni di epurazione*, in « Giurisprudenza completa della Cassazione — Sezioni Civili », 1947, 22, pp. 564-568; A. TESAURO, *La natura giuridica della decadenza dei senatori dichiarata dall'Alta Corte di Giustizia e le sanzioni del diritto costituzionale*, in « Rassegna di diritto pubblico », 2 (1947), 4, I — *Dottrina*, pp. 241-251; L. ICHINO, *Sui poteri dell'Alta Corte di giustizia nella dichiarazione di decadenza dei Senatori*, in « Giurisprudenza italiana e la Legge. Rivista universale di giurisprudenza e dottrina », 101 (1949), I, pp. 65-70.

⁽³⁴⁾ Cfr. Cass. Pen., Sez. un., ord. 15 maggio 1946 (udienza del 15 gennaio 1946), riportata anche in VASSALLI, *La decadenza*, cit., pp. 114-121, che, escludendo che si trattasse di atti di giudice penale, così concludeva le considerazioni in diritto: « Pertanto se i ricorrenti ritengono di essere stati lesi nei loro diritti politici dai provvedimenti impugnati, non è innanzi al Supremo Organo giurisdizionale penale che

percorsa, stavolta con successo, fu dunque quella del ricorso in sede civile dinanzi alle Sezioni Unite, che lo accolsero cassando senza rinvio quasi tutte le dichiarazioni di decadenza impugnate, per difetto assoluto di giurisdizione ⁽³⁵⁾.

Gli argomenti impiegati per la dimostrazione della loro natura giurisdizionale, di per sé indicativi della raffinatezza tecnica della dottrina vassalliana, insieme all'evidenziazione delle incongruenze palesate dalla Corte e dalla Cassazione nelle loro determinazioni, non emergono però soltanto per il loro interesse storico-processuale, o in quanto possano risultare utili al « filosofo » ⁽³⁶⁾ nell'enucleare l'idea di una giustizia da raggiungere « per approssimazioni succes-

possono far valere le proprie ragioni ». Su questa formulazione ambigua, in cui parte della dottrina riconobbe un'apertura all'impugnabilità in altra sede, v. anche DANUSSO, *Filippo Vassalli e l'epurazione*, cit., pp. 159, 164.

⁽³⁵⁾ Cfr. Cass. Civ., Sez. un., sent. 9 giugno 1947 (pubblicata il 9 luglio); riprodotta anche in VASSALLI, *La decadenza*, cit., pp. 166-183. La sentenza stabiliva sostanzialmente la natura e il procedimento giurisdizionali dell'Alta Corte che aveva emesso gli atti impugnati, riconoscendo però di questi ultimi il « carattere prevalentemente politico ». L'Alta Corte, autodefinendosi quale organo « di particolare ed eccezionale natura politico-costituzionale » e ritenendosi perciò svincolata dall'obbligo di motivare le proprie pronunzie, e avendo basato queste ultime su ipotesi *extra* o addirittura *contra legem*, aveva ecceduto dai compiti per i quali il D. lgs. lgt. 159 l'aveva costituita. Questa prima pronuncia favorevole, con la quale venivano accolti i ricorsi di trentadue senatori dichiarati decaduti, fece da apripista per successivi ricorsi (promossi da altri senatori o dai loro eredi), centottantatré dei quali presentati con successo: cfr. VASSALLI, *La decadenza*, cit., pp. 185-254 e DANUSSO, *Filippo Vassalli e l'epurazione*, cit., pp. 172-175.

⁽³⁶⁾ Notava il termine (utilizzato in apertura dallo stesso VASSALLI, *La decadenza*, cit., pp. vi, x) e insisteva sulle sue implicazioni un censore d'eccezione: G. CAPOGRASSI, *Su una « quaestio disputata » e sulla letteratura forense*, in Id., *Opere*, V, Milano, Giuffrè, 1959, p. 135 (saggio originariamente pubblicato in « Rivista trimestrale di diritto e procedura civile », 1950, 4, pp. 998-1005). L'Archivio Filippo Vassalli, custodito ora dal Polo di Archivio Storico dell'Università di Milano-Bicocca (PAST), conserva (sezione Scritti e attività editoriale, Scritti editi, busta 90, fasc. 2) una minuta dattiloscritta in dodici fogli, con correzioni a penna ma non firmata né intestata e priva di note, dello scritto capograssiano. Insieme ad essa si trova copia di un'altra recensione a cui non sfugge il cursorio richiamo vassalliano al « filosofo », ma molto più sintetica e certamente di minor respiro 'filosofico', anch'essa dattiloscritta su tre fogli e firmata « E/B. »: si tratta della gratulatoria nota bibliografica pubblicata dal Sostituto Procuratore Generale di Cassazione (e 'avversario' processuale di Vassalli in quell'occasione) Ernesto BATTAGLINI, in « La giustizia penale », 54 (1949), col. 316 e s.

sive » ⁽³⁷⁾, tramite quel « contrasto delle opinioni [che] è la vita stessa del diritto, il quale trae sempre [...] dalla lotta alimento alla sua incessante evoluzione » ⁽³⁸⁾; insomma in quanto consentano di « vedere nel relativo » delle questioni e delle posizioni processuali « nascere qualche cosa che supera il relativo » ⁽³⁹⁾. L'interesse che l'articolata ipotesi sulla qualificazione delle declaratorie di decadenza può destare sta anche nei motivi di fondo che tra le sue righe si lasciano intravedere.

Vassalli stesso, nell'illustrare la scelta di considerarle atti di giudice penale, precisava infatti di aver atteso alla minuziosa opera di congettura spinto da « Quell'amore di più esatta determinazione delle entità concettuali con le quali si deve operare, non scompagnato da certe opportunità pratiche » ⁽⁴⁰⁾.

Al di là di un ovvio significato argomentativo che non sembra in grado di esaurirne la portata, una simile affermazione è capace di indicare qualcosa sull'impostazione naturalmente, quasi spontaneamente assunta dal giurista romano in quella circostanza: un tratto certamente noto, che anzi si può riconoscere come una sorta di costante del suo pensiero, ma che pare in quel caso assumere un significato (o una sfaccettatura di significato) del tutto particolare. Vassalli, cioè, persino nel valutare le « opportunità pratiche » della propria strategia processuale, mostrava di avere sempre in mente, primariamente e 'a monte', la « esatta determinazione delle entità concettuali » a cui riportare le circostanze con cui aveva a che fare: anche nel suo essere avvocato, vale a dire, mostrava di essere prima di tutto giurista, scienziato del diritto.

Non era sua intenzione difendere i senatori (che pure trovava ingiustamente attaccati con strumenti improvvisati) ad ogni costo e

⁽³⁷⁾ CAPOGRASSI, *Su una « quaestio disputata »*, cit., p. 148 e s., riprendendo anche qui l'espressione di VASSALLI, *La decadenza*, cit., p. x. Sul punto del valore della dialettica processuale e delle scritture forensi che ne offrono conto il saggio di Capograssi insiste particolarmente, come nota in apertura anche P.G. PUGGIONI, *Il giurista demiurgo. Pluralismo, sovranità e politica del diritto in Filippo Vassalli*, in questo stesso volume.

⁽³⁸⁾ La considerazione dall'esplicito sapore jheringiano è nella recensione di BATTAGLINI, *supra*, nota 36, col. 317.

⁽³⁹⁾ CAPOGRASSI, *Su una « quaestio disputata »*, cit., p. 137.

⁽⁴⁰⁾ VASSALLI, *La decadenza*, cit., p. x.

con ogni mezzo escogitabile: l'unica possibile via per ripristinare la giustizia passava attraverso la corretta individuazione e il corretto utilizzo degli strumenti giuridici appropriati. Tali strumenti, che non erano immediatamente reperibili nella situazione incerta e transitoria che si era creata sul piano legislativo e costituzionale, andavano necessariamente cercati tra le categorie offerte da un sapere più solido.

Dalla lettura complessiva della vicenda emerge chiaramente, in effetti, come la costante preoccupazione di Vassalli fosse ricondurre gli spinosi problemi suscitati dalla legislazione e dai provvedimenti della Corte a schemi saldi, comprovati, e perciò produttivi di ordine in una situazione che ordinata non era; di trasportarli cioè dal terreno franso e incongruente « delle passioni e degli interessi »⁽⁴¹⁾ e delle decisioni di indirizzo a quello ben più stabile degli schemi perfezionati a lungo nel 'cantiere' della scienza giuridica. Le « opportunità pratiche », quali che fossero e per quanto giuste fossero, non potevano opporsi alle « entità concettuali » esattamente determinate. La sua difesa dei senatori decaduti si trasformava così in una difesa del diritto, di una certa sua configurazione e del ruolo che esso poteva svolgere, anche in funzione 'correttiva' rispetto alle storture manifestatesi, nel guidare il passaggio in atto.

3.1. *I segni dei tempi, le continuità del 'giuridico'.*

Non è un mistero che nella perdurante fisionomia ideale di Vassalli fosse ben viva la 'fiducia' in una dimensione del diritto posta su un piano diverso rispetto a quello delle soluzioni episodicamente apprestate da leggi e decreti, rispetto a quello (come avrebbe efficacemente scritto pochi anni dopo) della « pirotecnica legislativa »⁽⁴²⁾: una sorta di mappa che permetteva a chi la sapesse decifrare di orientarsi attraverso il nuovo, e di adoperarsi per orientare il nuovo. Altrettanto certo è come non si trattasse, nella concezione vassalliana, di una 'mappa' completa e disegnata una volta per tutte, ma anzi di un complesso di riferimenti bisognoso di

⁽⁴¹⁾ F. VASSALLI, *Estrastatualità del diritto civile*, in *Studi in onore di Antonio Cicu*, Vol. II, Milano, Giuffrè, 1951, p. 481 (poi anche in ID., *Studi giuridici*, cit., III, II, pp. 753-764).

⁽⁴²⁾ *Ibidem*.

continui accrescimenti e aggiornamenti: com'è noto, Vassalli rimase infatti sempre singolarmente consapevole della necessità per il giurista di non cadere paralizzato entro una 'sistemática' chiusa, tanto da non essere in grado di riconoscere la « vita » al di là della propria « arte » (43). Nondimeno, i conseguimenti della scienza giuridica costituirono sempre la base del suo argomentare; la sua opera come *conditor legum*, come professionista forense, come giurista pienamente impegnato negli eventi del proprio tempo, fu e poté essere così lucida ed elastica proprio in quanto assicurata ad un ancoraggio solido, sostenuta dalla consapevolezza di un porto sicuro a cui tornare e da cui trarre gli strumenti di ragionamento e di lavoro.

A Vassalli viene universalmente riconosciuta una fine attenzione ai 'segni dei tempi': una sensibilità che gli aveva imposto appena trentenne di constatare, individuandone i mutamenti a fronte degli eventi bellici (44), come la disciplina civilistica non potesse rimanere uguale a sé stessa in una fase storica che la poneva sempre più inevitabilmente a contatto con la dimensione pubblica (45); che non lo faceva esitare a registrare le aperture a cui il nuovo Codice civile doveva prestarsi (persino sotto profili che costituivano delle vere e proprie roccheforti del diritto privato liberale) (46); che gli avrebbe 'infine' suggerito di compiere la propria riflessione antilegalistica postulando il distacco del diritto dall'om-

(43) Cfr. F. VASSALLI, *Arte e vita nel diritto civile*, in ID., *Studi giuridici*, cit., II, pp. 395-414 (originariamente pubblicato in « Rivista di diritto civile », 23 (1931), pp. 109-127).

(44) Cfr. F. VASSALLI, *Della legislazione di guerra e dei nuovi confini del diritto privato*, in « Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni », XVII (1919), I, pp. 1-22 (poi in ID., *Studi giuridici*, cit., II, pp. 337-363).

(45) Cfr. P. GROSSI, *Il disagio di un 'legislatore' (Filippo Vassalli e le aporie dell'assolutismo giuridico)*, in « Quaderni fiorentini », 26 (1997), pp. 377-405. (anche in ID., *Assolutismo giuridico e diritto privato*, Milano, Giuffrè, 1998, pp. 293-321); I. STOLZI, *La romanità fra storia e paradigma: Filippo Vassalli e la privatezza novecentesca*, in *Turis quidditas'. Liber amicorum per Bernardo Santalucia*, a cura di P. Giunti, Napoli, Editoriale Scientifica, 2010, pp. 373-394; G. CHIODI, *Filippo Vassalli*, in *Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti. Appendice VIII. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, 2012, pp. 563-567; B. SORDI, *Diritto pubblico e diritto privato. Una genealogia storica*, Bologna, il Mulino, 2020, pp. 155-158.

(46) Cfr. F. VASSALLI, *Motivi e caratteri della codificazione civile*, in « Rivista italiana per le scienze giuridiche », N.s. 1 (1947), pp. 76-107 (anche in ID., *Studi giuridici*,

bra della statualità sovrana ⁽⁴⁷⁾. Quella speciale sensibilità, unita all'abilità di farle corrispondere la propria opera accademica e professionale, più che indicare una intenzione di distacco dalla esigenza 'dogmatica' o sistematica in quanto tale, pare piuttosto confermare il suo forte radicamento in una concezione del sapere giuridico quale capacità di collocare i fatti all'interno di uno schema concettuale tendenzialmente valido e utile a prescindere dalle contingenze, tanto fattuali quanto legislative.

Quella che gli consentiva di attingere concetti e 'principi' giuridici da una dimensione posta al di là della legislazione (e persino del Codice, il quale non è « che un momento della dottrina », « uno strumento pratico e moderno di organizzazione della legge, nulla più », il cui testo può anche fallire nel rispondere alle esigenze della realtà, facendo sì che si impongano, ad opera del giurista, « la riflessione, la elaborazione intellettuale, la struttura logica » ⁽⁴⁸⁾) era del resto una concezione complessiva che Vassalli poteva derivare da alcuni grandi modelli di pensiero del secolo

cit., III, II, pp. 605-634); v. anche G. CHIODI, *La funzione sociale del contratto: riflessioni di uno storico del diritto*, in *La funzione sociale nel diritto privato tra XX e XXI secolo. Atti dell'incontro di studio — Roma, 9 ottobre 2015*, a cura di F. Macario, M.N. Miletta, Roma, Roma TrE-Press, 2017, pp. 151-168; Id., *Filippo Vassalli e il Codice Civile: itinerari di un giurista legislatore*, in *Nell'ottantesimo del Codice civile. Giurisprudenza e Dottrina a confronto (Roma, Aula Magna della Corte di Cassazione, 20-21 giugno 2022)*, Roma, Consiglio superiore della magistratura, 2023.

⁽⁴⁷⁾ Cfr. VASSALLI, *Arte e vita*, cit.; F. VASSALLI, *Osservazioni di uomini di legge in Inghilterra*, Roma, Tipografia del Senato, 1946 (poi in Id., *Studi giuridici*, cit., III, II, pp. 559-587); Id., *Superamento dello Stato nazionale e della sovranità statale*, in « La Comunità Internazionale », I (ottobre 1946), 4, pp. 483-487 (poi in Id., *Studi giuridici*, cit., III, II, pp. 599-604); VASSALLI, *Estrastatualità del diritto civile*, cit.; v. anche G. CHIODI, *Oltre la sovranità nazionale: Filippo Vassalli in missione a Londra (1945)*, in « Italian Review of Legal History », 8 (2022), 11, pp. 401-431.

⁽⁴⁸⁾ In VASSALLI, *Arte e vita*, cit., p. 400 e s. le tre citazioni; ma quelle parole e quei concetti sarebbero stati sostanzialmente ripetuti da Vassalli ancora vent'anni dopo, nell'affermare: « Se si isolano i due momenti, quello della produzione della norma e quello della sua obbligatorietà, è dato osservare che la produzione procede più spesso dall'opera di prudenti, di giudici, di chierici del diritto o dalla collettività stessa, com'è nella consuetudine. La sostanza delle cose non muta anche dove il dogma costituzionale pone il principe come νόμος ἔμψυχος: anche se la norma è posta dal potere pubblico, si manifesta meno come comando che come ragionamento e, comunque, sul comando prevale tosto la riflessione, la elaborazione intellettuale, la struttura logica. Il diritto è qui

precedente, da lui ben conosciuti e studiati, e le cui origini si possono probabilmente riconoscere già nella sua formazione senese con Luigi Moriani, allievo a sua volta di Filippo Serafini e per quel tramite ampiamente in contatto con il mondo germanico e la grande scienza storico-sistemica ottocentesca ⁽⁴⁹⁾.

Per circoscrivere meglio questa sorta di ideale ‘filiazione’, che pure potrebbe essere ulteriormente approfondita, possono servire da spunto ed esempio alcuni indicatori, rinvenibili nel cuore di uno dei suoi scritti dotati di maggiore visibilità. Nella celebre prolusione romana del 1930, discutendo la natura dei « principî generali di diritto » evocati dall’art. 3 delle Disposizioni preliminari al Codice civile allora vigente, Vassalli affermava di non poter accogliere l’idea secondo cui tali principî,

ottenuti da integrazione progressivamente induttiva di tutte e singole le norme della nostra legge, alla lor volta, tutte e singole le contengono in potenza e quasi come in matrice. Questi sono certo — precisava — i principî generali del nostro ordinamento positivo: e il più delle volte non occorre andare più in là. Ma non sono i principî generali di diritto, in genere ⁽⁵⁰⁾.

Si trattava di una dottrina che egli mostrava di attribuire, nella sua formulazione più compiuta e seguita, ai Fadda e Bensa traduttori e commentatori di Windscheid ⁽⁵¹⁾, ma che (liberata da quella chiusura ricorsiva e logicamente autoreferenziale alle « norme della legge », che del resto era proprio ciò che il Nostro criticava in

pensiero, pensiero che si svolge e si integra, si controlla e si critica, si organizza e si supera » (VASSALLI, *Estrastatualità del diritto civile*, cit. p. 484).

⁽⁴⁹⁾ Un’attenzione in tal senso lascia numerose tracce già nell’opera prima tratta dalla tesi di laurea, F.E. VASSALLI, *Concetto e natura del fisco*, Torino, Fratelli Bocca, 1908, nella quale è citata e debitamente discussa ampia letteratura tedesca (tra cui il Savigny del *System*) e italiana di impostazione storico-sistemica (tra cui emerge il *Diritto romano attuale* di Del Rosso): si tratta di spunti che avrebbero lavorato costantemente in Vassalli fino a impressionarne profondamente la concezione generale della *scientia iuris*. Sulla formazione e l’impostazione del giovane Vassalli v. E. MURA, *Filippo Vassalli dagli esordi romanistici alla cattedra civilistica genovese (1907-1918)*, in « *Historia et ius* », 16 (2019) — paper 14.

⁽⁵⁰⁾ VASSALLI, *Arte e vita*, cit., p. 402 e s.

⁽⁵¹⁾ Cfr. *ivi*, p. 403, nota 1.

quell'occasione) in realtà innervava già concezioni sistematiche più risalenti e meno ipertrofizzate, tra le quali è certamente possibile riconoscere quella savignyana. Proprio a prospettive scientifico-ideali come quelle espresse da Savigny nella 'Vocazione' Vassalli appariva non essere affatto estraneo; mostrava anzi profonde consonanze ad esse e sostanzialmente le riproduceva, in termini aggiornati, in quelle come in molte altre pagine della sua riflessione precedente e successiva ⁽⁵²⁾. La considerazione della legge (anche nelle sue forme più sofisticate) come uno fra i tanti modi di manifestazione del diritto; la consapevolezza della non necessaria sua corrispondenza a principî giuridici superiori, specialmente se privata della « meditazione vigile del giurista » ⁽⁵³⁾; l'idea di una

⁽⁵²⁾ Cfr., a chiaro esempio, quanto espresso da F.C. VON SAVIGNY, *Vom Beruf unsrer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft*, Heidelberg, Mohr und Zimmer, 1814, p. 22 e s., che conclamava, accanto alla 'completezza' ingenuamente pretesa dal codice, « una completezza di altro genere, che si può illustrare con un termine geometrico. In ogni triangolo vi sono certi dati dal cui rapporto derivano contemporaneamente e necessariamente tutti gli altri: il triangolo è dato da essi, ad esempio dai due lati e dall'angolo compreso. Analogamente ogni parte del nostro diritto contiene elementi dai quali derivano gli altri: possiamo chiamarli i principî fondamentali [*die leitenden Grundsätze*]. Individuare tali principî, e partendo da essi cogliere l'intimo rapporto e il genere di relazione che unisce tutti i concetti e i principî giuridici [...] è proprio quello che dà carattere scientifico al nostro lavoro. Se il codice si forma in un'epoca che non conosce a fondo quest'arte, sono inevitabili gravi conseguenze. L'amministrazione della giustizia sarà guidata apparentemente dal codice, ma di fatto da qualcosa d'altro, esterno al codice, che sarà la vera fonte principe del diritto » (citato secondo la migliore traduzione italiana del *Beruf*, ne *La polemica sulla codificazione*, a cura di G. Marini, Napoli, ESI, 1982, p. 106 e s.). Per considerazioni su una simile concezione 'intrasistematica' dei 'principî giuridici' (non perfettamente collimante con la più aggiornata e realistica concezione di Vassalli), che diede impulso alla stagione di elaborazione dogmatica che occupò gran parte della scienza giuridica ottocentesca, non solo tedesca, e che produsse influssi noti e molto riconoscibili anche sulla romanistica italiana tra Otto- e Novecento, si vedano A. MAZZACANE, *Savigny e la storiografia giuridica tra storia e sistema*, Napoli, Liguori, 1974; P. CAPPELLINI, *Systema iuris*, 2 voll., Milano, Giuffrè, 1984-1985; M.G. LOSANO, *Sistema e struttura nel diritto, I: Dalle origini alla Scuola storica*, Milano, Giuffrè, 2002². Altre affinità potrebbero intravedersi con le concezioni un poco più avanzate di Puchta, sulle quali però non ci si dilunga qui.

⁽⁵³⁾ VASSALLI, *Arte e vita*, cit., p. 403. Ma la stessa idea di un 'diritto' che stia al di là della « pirotecnica » evoluzione legislativa contingente sembra mostrare chiari punti di contatto con la teoresi savignyana espressa nel § 16 di F.C. von SAVIGNY, *System des heutigen römischen Rechts*, Bd. I, Berlin, Veit und Comp., 1840, pp. 57-66 (che avremo

proiezione 'universale' degli schemi romanistici ⁽⁵⁴⁾; così come la valorizzazione della dimensione storica del diritto e la auspicata continuità fra scienza e prassi, furono alcuni fra i tratti più durevoli della riflessione di Vassalli, e che maggiormente ne avvicinarono la visione alle idealità tipiche dello storicismo sistematico più culturalmente 'aperto', di stampo savignyano ⁽⁵⁵⁾.

Il romanista, civilista e storico del diritto (vale a dire: giurista) Vassalli, si mostrava dunque in pieno Novecento più vicino ai lineamenti 'classici' (o addirittura aurorali) della scienza giuridica storico-sistematica della prima metà del Diciannovesimo secolo, che non a quelli del più avanzato ed esasperatamente concettualizzato pandettismo di fine Ottocento: da quest'ultimo, del resto, lo allontanava decisamente il suo discepolato 'elettivo' nei confronti di Vittorio Scialoja, maestro sempre intento a mettere in guardia contro le inutili astrazioni di una dogmatica fine a sé stessa ⁽⁵⁶⁾. A distinguere nella maniera più netta Vassalli (che pure rimaneva convinto della necessità dell'elaborazione scientifica) da molte figure di quel

modo di richiamare anche *infra*, nota 65), laddove il maestro francofortese enucleava la categoria di un diritto « meramente positivo » (« rein positiv »: ivi, p. 63) in quanto « riconducibile alla volontà di un determinato legislatore »: il passo è memorabilmente commentato da M. FIORAVANTI, *Il dibattito sul metodo e la costruzione della teoria giuridica dello Stato*, in ID., *La scienza del diritto pubblico. Dottrine dello Stato e della Costituzione fra Otto e Novecento*, Milano, Giuffrè, 2001, pp. 23-63 (saggio originariamente pubblicato in « Il pensiero politico. Rivista di storia delle idee politiche e sociali », 15 (1982), 1, pp. 92-126).

⁽⁵⁴⁾ Cfr. ad esempio VASSALLI, *Arte e vita*, cit., p. 404.

⁽⁵⁵⁾ La vicinanza di Vassalli a prospettive savignyane non è del resto passata inosservata anche per quanto riguarda la dimensione spiccatamente 'umanistica' del suo essere giurista, che passò anche attraverso un accentuato interesse bibliofilo-antiquario: cfr. ad es. U. PETRONIO, *Filippo Vassalli e i suoi libri*, in *Catalogo del fondo Filippo Vassalli*, a cura di S. Bulgarelli e A. Casamassima, Roma, Olschki, 2000, pp. XXXI-XL e D. MAFFEI, *Per la donazione del fondo antico della biblioteca di Filippo Vassalli al Senato della Repubblica*, in « Studi senesi », 113 (2001), pp. 173-177, che in chiusura afferma esplicitamente: « Il Filippo Vassalli romanista fu per tanti versi più legato a taluni modelli ottocenteschi che non agli attuali. [...] la sua forza come romanista prima, come civilista poi, quindi come giurista *tout court*, lo avvicinava di più ai classici prototipi del passato, da lui peraltro non troppo remoti, *exempli gratia* ad un Savigny, che non ai più asettici e specialistici modelli del tempo presente ».

⁽⁵⁶⁾ Si veda, fra tutte le espressioni in tal senso, il celebre scritto di V. SCIALOJA, *Diritto pratico e diritto teorico*, in « Rivista di diritto commerciale », 9 (1911), I, pp. 941-948.

passato più recente, totalmente dedite alla costruzione di una sistematica perfetta, era appunto la sua consapevolezza di dover far sì che il concetto giuridico rispondesse alle esigenze pratiche della vita ⁽⁵⁷⁾, la sua capacità di muoversi all'interno del sistema (e persino di muovere *da* esso, e ad esso ritornare, se del caso per accrescerlo) senza restarvi 'intrappolato', senza rimanere « murato nella piramide » ⁽⁵⁸⁾.

Il 'sistema' concettuale offerto dall'elaborazione dei giuristi, aperto alle esigenze dei tempi e fondato durevolmente sui più alti principî e i più profondi bisogni di giustizia dell'essere umano, e per questo in grado di travalicare confini politici, spaziali e temporali ⁽⁵⁹⁾, rimaneva dunque il parametro su cui basare e misurare la rispondenza e l'effettiva utilità degli strumenti di volta in volta approntati da legislatori e operatori. Quel sapere, continuamente posto a contatto con la materialità della storia e delle sue esigenze, poteva rappresentare per Vassalli un vero elemento produttore di continuità attraverso gli sconvolgimenti sociali, bellici e politici che agitavano il suo tempo.

Nell'opera del Vassalli avvocato dei senatori è possibile riconoscere numerosi e chiari affioramenti di questa radicata convin-

⁽⁵⁷⁾ Si rendeva ben conto di questa caratteristica, intuendo al suo interno una fine distinzione, CAPOGRASSI, *Su una « quaestio disputata »*, cit., p. 142, nel commentare il volume vassalliano del '49: « In sede scientifica sembra certo che il dottore giudica 'pro veritate'. E così è quanto alla sua intenzione; ma se si guarda bene addentro, quella libertà del dottore di giudicare 'pro veritate' è una libertà insidiosissima, in questo senso, che corre rischio di dimenticarsi che si tratta di problema in cui è impegnata l'esperienza pratica, e quindi di scambiare per problema di costruzione o di opinione dottrinale; vale a dire corre rischio proprio di perdere di vista i principi fondamentali, che dominano la vita del diritto, e che in ultima analisi servono di guida a tutti i ragionamenti e a tutti i tentativi di risoluzione delle controversie ». Vassalli, dal canto suo, avrebbe svolto ed espresso compiutamente tali convinzioni in F. VASSALLI, *Esame di coscienza di un giurista europeo* (1951), in ID., *Studi giuridici*, cit., III, II, pp. 765-777.

⁽⁵⁸⁾ Si prende in prestito l'espressione da H.-P. HAFERKAMP, *Eingemauert in der Pyramide*, in « Rechtsgeschichte » 5 (2004), pp. 259-261: ivi utilizzata per commentare alcune ricostruzioni dell'opera di C.F. Gerber, con il pregio di riprendere la celebre immagine della 'piramide concettuale' a cui solitamente si ricorre per illustrare il metodo pandettistico, essa sembra applicarsi efficacemente ad un indirizzo scientifico totalmente impegnato nella costruzione di una sistematica chiusa.

⁽⁵⁹⁾ Cfr. VASSALLI, *Arte e vita*, cit., pp. 400-406, anticipando motivi che sarebbero poi stati sviluppati in ID., *Estrastatualità del diritto civile*, cit.

zione, idea profonda che non poteva non influenzare il suo modo di affrontare una questione in grado, come quella, di provocare punti nevralgici della sua concezione del fenomeno giuridico. Anche in quella circostanza, egli si dimostrava pienamente immedesimato nella figura quasi 'sacerdotale' del giurista incaricato di maneggiare e 'amministrare' gli schemi del diritto ⁽⁶⁰⁾, applicandoli ad una condizione che, nel suo disordine di norme e atti di fragile consistenza, ne rivelava ai suoi occhi una urgente necessità. Il rimedio all'ingiustizia era anche in quel caso individuato nel ricorso a una dimensione del diritto collocata su un piano inattaccabile dalle contingenze, posta al riparo dalla caoticità degli eventi e quindi risolutiva delle loro complicazioni.

4. *Vassalli avvocato dei senatori: in difesa della 'neutralità' del diritto.*

Nella sua opera a difesa dei senatori decaduti, l'avvocato Vassalli ostentava così ripetutamente di voler condurre la propria argomentazione su un piano squisitamente tecnico-giuridico. Era d'altronde la natura stessa dell'alto ufficio dinanzi alla Cassazione a richiedere una simile impostazione di lavoro, ma alla sua rivendicazione non sembra estraneo un certo compiacimento (che ha senz'altro a che fare con la concezione sopra accennata) per la capacità di dirigere la questione tramite un discorso totalmente privo di quegli 'inquinamenti' politici che egli anzi rimproverava apertamente allo zelo degli epuratori.

Nei motivi di ricorso in sede penale presentati a favore del senatore Calcagno, Vassalli non aveva difficoltà ad affermare esplicitamente: « Intendendo mantenersi sul terreno tecnico giuridico, il ricorso si astiene dal commentare il presupposto politico della

⁽⁶⁰⁾ Il riferimento, che può apparire eccessivamente enfatico, è giustificabile se si pone mente al fatto che lo stesso Vassalli (anche in ciò inserendosi perfettamente nel solco della *scientia iuris* di tradizione storicistico-sistematica) concludeva la sua prolusione romana ripetendo il motto ulpiano: « *Merito quis nos sacerdotes appellet*, disse il giureconsulto romano, rendendo l'altezza e l'austerità del suo ufficio. E davvero se dono divino apparve la giustizia, è altissimo magistero quello di tradurla nella vita quotidiana degli uomini mediante l'arte del buono e del giusto', *ars boni et aequi*, come detta l'immortale definizione del diritto » (VASSALLI, *Arte e vita*, cit., p. 414).

legislazione repressiva del fascismo » ⁽⁶¹⁾; dichiarazione a cui però non si tratteneva dal far seguire la propria censura delle macroscopiche anomalie, dovute a precise scelte di indirizzo, intervenute nella vicenda epurativo-punitiva dei senatori:

[...] limitandosi a rilevare come nella realizzazione legislativa mediante i decreti del 1944 non siasi esitato a creare affatto nuove e mai viste figure di reati, non corrispondenti ad alcuna esigenza nella comune coscienza morale e che ad esse [...] siasi attribuita efficacia retroattiva, al di là del termine di prescrizione stabilito per i delitti atrocissimi, con un esempio che non ha precedenti nella storia del giure penale. Giammai la persecuzione penale — sia pure determinata da ragione politica — si è spinta indietro nel tempo per lo spazio di un'intera generazione; giammai l'epurazione ha investito in maggior profondità il corpo di una nazione ⁽⁶²⁾.

Anche il prosieguo del passo, fino a coprire praticamente l'intera *Premessa* a quel ricorso ⁽⁶³⁾, correva sul filo della opportunità o correttezza giuridico-politica della serie di provvedimenti inaugurata nell'estate del 1944, pur senza mai sconfinare manifestamente in quell'ambito. Ciò su cui chiaramente Vassalli non risparmiava critiche era la enormità di molte disposizioni in essi contenute e delle loro conseguenze, specialmente dal punto di vista della mancata rispondenza ai più solidi e indiscutibili principî del diritto.

È in effetti percepibile anche dal tenore del già citato scritto introduttivo (stilato, è bene notare, in un momento successivo alla conclusione per lo più favorevole dei ricorsi, e in un clima politico ben più disteso e volto alla pacificazione rispetto a quello in cui essi venivano preparati), una sorta di accentuato fastidio per un approccio sbrigativo che ai suoi occhi si mostrava in tutto il suo disordine e la sua grossolanità giuridica. Buona parte del saggio era dedicata a mostrare, rispettosamente ma polemicamente, il disappunto del giurista per il modo di procedere della Commissione, dell'Alta Corte

⁽⁶¹⁾ VASSALLI, *La decadenza*, cit., p. 6; il passo è notato anche da DANUSSO, *Filippo Vassalli e l'epurazione*, cit., p. 151 e s.

⁽⁶²⁾ VASSALLI, *La decadenza*, cit., p. 6 e s.

⁽⁶³⁾ Ivi, pp. 6-14.

e perfino, indirettamente, dell'Assemblea costituente ⁽⁶⁴⁾: una linea d'azione maldestra, smaccatamente politica, che non aveva tenuto conto di quelli che lui considerava i più elementari schemi che consentono al diritto di fare il proprio mestiere, soprattutto in materia di garanzie.

La « Memoria riassuntiva degli argomenti svolti nel ricorso straordinario dei senatori Calcagno, Quarta [...] e altri », offriva occasione a Vassalli per rincarare la dose, spingendosi ad asserire:

Tutta codesta legislazione vólta alla repressione penale del fascismo rappresenta un diritto *abnorme*. Per essa sono state accozzate insieme nuovissime ipotesi criminali, con efficacia retroattiva allo spazio di un'intera generazione, mediante una tecnica e una nomenclatura così stravaganti da rendere assai difficile una ricostruzione sistematica e una interpretazione razionale. Anche più normale e addirittura aberrante è stata l'attuazione data dall'Alta Corte a tale legislazione, specie per quanto concerne il giudizio di decadenza dei senatori del Regno ⁽⁶⁵⁾.

Di fronte ad un'Alta Corte e a una Commissione che, come abbiamo visto, non nascondevano la natura politica delle proprie operazioni epurativo-punitive, seppur perseguite con i mezzi del diritto (per quanto incautamente adoperati) e idealmente tese al ripristino di una giuridicità infranta dal regime, Vassalli intese perciò sostanzialmente indirizzare il nucleo del contendere sul terreno che

⁽⁶⁴⁾ Cfr. *ivi*, p. xxiii.

⁽⁶⁵⁾ *Ivi*, p. 69. È notevole come il riferimento al « diritto *abnorme* » (l'evidenziazione in corsivo è dello stesso Vassalli) trovi una certa consonanza proprio con la sistematica savignyana a cui si è già fatto cenno *supra*, nell'ultima parte della nota 53; in particolare laddove Savigny (in quel § 16 del primo volume del *System*, la cui intitolazione comprendeva appunto « diritto normale » e « diritto anomalo ») scriveva: « Così pure si chiamano *publica jura* i diritti che spettano agli individui come senatori, come membri dell'assemblea popolare etc. La trascuranza di questi significati, diversi per quanto affini, non di rado ha prodotto errori piuttosto gravi. Una seconda distinzione è relativa alla diversa origine delle regole di diritto, secondo che queste sono derivate dal puro diritto [...], oppure da fonte ad esso estranea. Questi elementi estranei penetrando nel diritto ne alterano la purezza dei principii e vanno perciò *contra rationem juris*. Io li chiamo quindi *anomali*. I Romani li chiamano *jus singulare* e ne pongono a fondamento l'*utilitas* o la *necessitas*, cose differenti dal diritto » (SAVIGNY, *System*, I, cit., p. 60 e s., citato qui secondo la traduzione italiana di Scialoja: F.C. di SAVIGNY, *Sistema del diritto romano attuale*, I, Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1886, p. 82 e s.).

riconosceva ad esso proprio: quello del corretto utilizzo dello strumentario giuridico, considerato presidio imbattibile di giustizia. Su tale terreno, le incongruenze formali e sostanziali dei provvedimenti che colpivano i senatori (e l'incarico richiedeva di limitare il discorso tecnico a questo aspetto della defascistizzazione, ma implicitamente o esplicitamente, come nel passo appena citato, la proiezione della critica si allargava) venivano manifestate in tutta la loro disarmonia.

Dal punto di vista strategico processuale, com'era congruo e prevedibile, tale operazione si dimostrò fruttifera, e guadagnò agli assistiti di Vassalli il successo dei ricorsi. Ma, al di là di questo determinante risultato pratico, per avvicinarci alla comprensione del sentire vassalliano in quel passaggio storico è utile rimettersi in ascolto delle suggestioni che può offrire lo scritto introduttivo del '49.

Quel brillante *excursus* della vicenda, che nel concludere l'anomalia della situazione determinatasi non faceva economia di argomentazioni tecniche e persino sfoggiava esempi storici piuttosto dotti ⁽⁶⁶⁾ (con scelta che peraltro non costituiva saggio del migliore storicismo vassalliano), mostrava come agli occhi dell'autore fosse stata appunto l'impropria commistione di intenti politici e strumenti tecnici ad aver causato una così sgradevole incisione del buon diritto dei membri dell'assemblea vitalizia. Strali ben più innocui di quelli rivolti agli epuratori, non a caso, lo scritto indirizzava alla Corte di Cassazione, anche nella misura in cui si era dimostrata ondivaga nella qualificazione dei provvedimenti impugnati, vista la natura doverosamente tecnica e nomofilattica del suo operato; le diverse posizioni della dottrina (anche avverse, come nel caso della Procura), come già accennato, venivano poi discusse con un certo equilibrio e senza particolare acrimonia: si trattava sostanzialmente di interlocutori che 'parlavano la stessa lingua'. Lo stesso Vassalli, del resto, in maniera estremamente rilevante, quasi in apertura affermava:

Il filosofo potrebb'esser tratto a inferirne che la virtù sia, allora, più del tempo o della pazienza che non di un dato ordinamento giudiziario o di una struttura del processo.

⁽⁶⁶⁾ Cfr. in particolare l'intero paragrafo 6 (ivi, pp. XXIII-XXVIII), e p. XLIV.

Ma, dicevamo, *quello che è edificante è l'apprezzamento dei giuristi, dei tecnici del diritto*, su ciascuna delle posizioni in causa ⁽⁶⁷⁾.

Si potrebbero forse leggere, impliciti in questo diffuso atteggiamento, i segnali di una più ampia (che travalicava cioè l'occasione relativa alla decadenza dalla carica senatoria) chiusura in difensiva, entro le ben collaudate palizzate del ruolo meramente tecnico del diritto. La più classica delle chiusure per un giurista, si potrebbe pensare; la quale però in quel caso si rivelava 'difensiva', oltre che per le numerosissime personalità coinvolte nell'epurazione, anche e non secondariamente a vantaggio del diritto stesso come scienza, e dei suoi operatori devoti, contro un'azione tutta politica e quindi potenzialmente ingovernabile da freni che non fossero rigorosamente giuridici: da quelli approntati da un sapere, cioè, avvertito come sostanzialmente 'neutrale' (posto al riparo, lo si ripete, dalla caoticità delle contingenze e delle passioni) in grado di imbrigliare e di arginare le derive ingiuste di una volontà politica — *n'importe laquelle?* — costantemente a rischio di sfociare nell'arbitrio. L'insistenza sulla natura puramente e neutralmente tecnica delle categorie giuridiche da impiegare in quel frangente, appannaggio « dei giuristi, dei tecnici del diritto », parrebbe così corrispondere al riconoscimento della loro portata (direttamente o indirettamente) politica.

Non sfugge come una simile lettura sembri contrastare con uno degli aspetti più noti e giustamente celebrati dell'operato di Vassalli lungo l'intero trentennio precedente, e cioè la spiccata consapevolezza e sensibilità per i caratteri non esclusivamente scientifici del diritto; per i risvolti tutt'altro che 'neutri' di un'« arte » posta a contatto con la « vita » e che alla vita deve servire; persino per la necessità del diritto di non rifiutare l'incontro con la dimensione pienamente politica, come mostra il suo coinvolgimento determinante nell'« elaborazione delle leggi » ⁽⁶⁸⁾, e la sua levatura

⁽⁶⁷⁾ Ivi, p. x (corsivo mio).

⁽⁶⁸⁾ Si considerino, per tutti questi aspetti, i riferimenti offerti nelle pagine precedenti alle note 41-47; si veda anche lo stesso F. VASSALLI, *La missione del giurista nella elaborazione delle leggi*, in « Jus. Rivista di scienze giuridiche », N. s. 1 (1950),

complessiva di « dinamico e infaticabile riformatore del diritto civile dal dopoguerra fino alla piena temperie fascista » ⁽⁶⁹⁾.

Meno fuori luogo essa può apparire, tuttavia, se si registra appunto che un simile atteggiamento, *mutatis mutandis*, venne da Vassalli mostrato anche in altre occasioni lungo gli anni immediatamente successivi alla caduta del fascismo, laddove una volontà di risanamento troppo diretta e improvvisata avrebbe rischiato di mettere d'un colpo a repentaglio la tenuta di progetti, conseguimenti ed equilibrî a lungo coltivati. Un chiaro esempio è offerto dalla già accennata gestione, da parte sua, dell'ondata epurativa che aveva investito il mondo universitario tra l'estate '44 e l'inverno successivo ⁽⁷⁰⁾.

Nell'opuscolo che riproduceva le *Deduzioni alla Commissione ministeriale* sul tema, dato alle stampe nel 1945 ⁽⁷¹⁾, con ancor maggiori piglio polemico e sagace ironia di quelli che gli avrebbe consentito la gravità istituzionale della difesa dei senatori, Vassalli aveva contrastato un'azione di bonifica dell'istituzione universitaria (« malinconico ufficio » a cui erano chiamati i « Signori della Commissione » ⁽⁷²⁾) che riteneva del tutto indebita, e condotta con metodi e pretesti che non riconoscevano le peculiarità del mondo accademico e dell'operato dei suoi appartenenti. « Quid turpius quam sapientum vitam ex insipientium sermone pendere? », era

III-IV, pp. 309-320 (anche in *Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti*, I, pp. 489-503, Padova, Cedam, 1950 e in ID., *Studi giuridici*, cit., III, II, pp. 737-751).

⁽⁶⁹⁾ Così G. CHIODI, *Costruire una nuova legalità: il diritto delle obbligazioni nel dibattito degli anni Trenta*, in *La costruzione della 'legalità' fascista negli anni Trenta*, a cura di I. Biocchi, G. Chiodi, M. Grondona, Roma, Roma TrE-Press, 2020, p. 216.

⁽⁷⁰⁾ Per una puntuale ricostruzione del coinvolgimento di Vassalli si rimanda a DANUSSO, *Filippo Vassalli e l'epurazione*, cit., pp. 134-149. Sul ruolo di « equilibrato traghettatore verso cui [...] era portato dal proprio scetticismo storicistico » svolto da Vassalli in quei mesi come Preside della « fortemente fascistizzata » facoltà romana, v. I. BIROCCHI, *Sul crinale del 1944: Filippo Vassalli e la reinvenzione del ruolo della Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza di Roma dopo la caduta del fascismo*, in *Giuristi al bivio. Le Facoltà di Giurisprudenza tra regime fascista ed età repubblicana*, a cura di M. Cavina, Bologna, Clueb, 2014, pp. 259-272; cfr. anche M. STELLA RICHTER jr., *Filippo Vassalli preside e la chiamata di Tullio Ascarelli alla facoltà giuridica romana*, in « Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni », 108 (2010), 3, pp. 693-728.

⁽⁷¹⁾ VASSALLI, *In tema di "epurazione"*, cit. (v. *supra*, nota 15).

⁽⁷²⁾ Ivi, p. 22.

infatti la citazione del Cicerone filosofo posta quasi in chiusura, non aliena a intenti sarcastici nei confronti dei suoi 'delatori' ⁽⁷³⁾ ma forse anche, velatamente, dei suoi interlocutori. Non aveva rinunciato, anche in quel caso, a censurare le incongruenze giuridiche dei deferimenti del personale universitario ⁽⁷⁴⁾, ma aveva impostato l'asse portante della difesa della propria posizione e della propria dignità (insieme a quella della Facoltà romana che presiedeva) invocando il carattere puramente scientifico-accademico di gran parte dei fatti che gli venivano contestati, degli incarichi ricoperti e delle onorificenze ricevute durante il regime, a prescindere dai significati politici che il fascismo avesse inteso attribuirvi ⁽⁷⁵⁾.

⁽⁷³⁾ Cfr. *ivi*, p. 21 e s., nota 20.

⁽⁷⁴⁾ Cfr. *ivi*, pp. 6-8.

⁽⁷⁵⁾ Così ad esempio riguardo alle « manifestazioni di apologia fascista » (*ivi*, pp. 17-19) e alla coltivazione di « rapporti culturali tra l'Italia fascista e la Germania nazista » (*ivi*, pp. 14-17), tra i quali emergeva la partecipazione al Comitato bilaterale per le relazioni giuridiche italo-tedesche (per notizie sul quale si veda A. SOMMA, *I giuristi e l'Asse culturale Roma-Berlino. Economia e politica nel diritto fascista e nazionalsocialista*, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 2005, pp. 403-708). Gran parte del contenuto dell'opuscolo di Vassalli era del resto già stato 'collaudato' in una lettera del 2 luglio 1944 al Prorettore Giuseppe Caronia, ora edita in appendice a DANUSSO, *Filippo Vassalli e l'epurazione*, cit., pp. 180-183, che il mittente concludeva significativamente con la frase: « Ti prego di voler riferire alle autorità competenti [...] che non intendo di affondare gli occhi o le mani tra uomini e faccende a cui non mi chiama nessuna vocazione; ch'io non credo a risanamenti per opera di comitati; che non ritengo criterio di discriminazione tra degni e indegni — in nessun campo — la *pierre de touche* di un antifascismo ch'è più spesso di opportunità. Per conto mio, lasciando ai competenti della materia la cosiddetta quinta colonna, mi tengo nella mia colonna, che non so che numero ordinale porti, ma in cui siamo [...] forse sempre meno » (*ivi*, p. 183).

Il nutritissimo Archivio Filippo Vassalli custodito presso il PAST Milano-Bicocca conserva diversi documenti relativi alla vicenda dell'epurazione universitaria, raccolti specialmente in due distinti fascicoli (sez. Attività accademica, Carteggio amministrativo, busta 23, fasc. 4 e 5). Mentre il secondo contiene appunti manoscritti per la conduzione della pratica, oltre a bozze dattiloscritte della pubblicazione (da cui si evince uno stile leggermente più pungente della prima formulazione, rispetto alla quale risultano, nell'edizione a stampa, cancellate o addolcite alcune battute di spirito meno eleganti o efficaci), il primo accoglie invece documenti relativi all'ipotesi di coinvolgimento di Vassalli nella Commissione di risanamento universitario, oltre ad alcuni messaggi e attestazioni di colleghi deferiti, concernenti la gestione della questione da parte sua una volta nominato Preside. Tra questi ultimi documenti spicca il fascicoletto a stampa indirizzato a Filippo Vassallo (*sic*) da Nicola Pende: il celebre e stimatissimo endocri-

Già all'indomani del suo insediamento, a inizio agosto del 1944, Vassalli aveva d'altronde tenuto a ricordare e omaggiare in seduta di Facoltà i colleghi colpiti da rimozione o sospensione, nel cui operato dichiarava di non dover riconoscere « che l'altezza del loro sapere e la nobiltà della loro dedizione alla scuola » (76). Al di là del « saluto accademico di rito » si trattava sostanzialmente, com'è stato acutamente notato, di una « riproposizione del *topos* di un diritto che si studia e si insegna asetticamente [...], ma anche l'enunciazione di un programma teso alla continuità, nell'idea, ben presto affermata, che il fascismo avesse inquinato solo aspetti marginali della produzione giuridica e che le ragioni del diritto fossero rimaste salve, grazie ai suoi sacerdoti » (77).

Una simile tendenza a minimizzare la portata 'politica' delle soluzioni tecnico-giuridiche (in particolare per quanto riguarda la disciplina di elezione, quella civilistica) era poi massimamente evidente sul campo ben più noto e studiato, e su cui meno occorre dilungarsi, della difesa del nuovo Codice civile: nell'energia con cui Vassalli propugnava il carattere tecnico e la rispondenza ai tempi delle soluzioni che vi avevano trovato luogo; nella facilità con cui mostrava di individuarne i tratti maggiormente politicizzati (nel senso di determinati da un « indirizzo politico tramontato e in-

nologo in forza all'ateneo romano (già rettore del barese Ateneo Adriatico Benito Mussolini, e già professore in diverse università italiane; fautore di un approccio biotipologico e ortogenetico che incontrò ampio successo tra le gerarchie del regime e di cui lo stesso opuscolo reca numerose tracce), tentando di illustrare l'ingiustizia del proprio deferimento, invocava anch'egli il carattere scientifico e non ideologico-politico del proprio operato (« trovo penoso che degli scienziati si trovino assoggettati a sindacato circa la loro attività scientifica »), replicando sostanzialmente l'argomento della natura neutrale della ricerca scientifica e dei suoi risultati. Lo stesso Pende, che ricopriva anche la carica di senatore, venne deferito all'Alta Corte nell'estate 1944 (inserito nel 'sesto gruppo' dal Commissario Sforza: v. *supra*, nota 10) per i suoi molteplici legami col fascismo, e dichiarato decaduto con ordinanza del 16 novembre 1944; alla sua difesa provvide proprio Vassalli insieme ad Ettore Cipolla.

(76) Così nel verbale della seduta del 10 agosto 1944, citato da BIROCCHI, *Sul crinale del 1944*, cit., p. 270 e s.

(77) È il commento dello stesso Birocchi: *ivi*, p. 271.

viso » (78)) liquidandone la pericolosità; nell'insistenza con cui si riferiva ad essi, significativamente, come ad « interpolazioni » (79).

Tutti segnali, questi, di ciò che pare possibile interpretare come una propensione diffusa di Vassalli, lungo anni che significarono per lui (come per gran parte dei giuristi della sua generazione) dapprima incertezza dei punti di riferimento immediati e in séguito bisogno di continuità, a 'ritirarsi' entro il rifugio rassicurante degli

(78) Cfr. ovviamente VASSALLI, *Motivi e caratteri della codificazione civile*, cit., da cui è tratta la citazione (p. 85). Sotto il più generale aspetto della discussione sulle scelte codificatorie in materia civile degli anni Trenta e Quaranta, tutt'altro che scontate e politicamente neutre, v. l'amplessima ricerca (che per prima si è valsa estensivamente delle carte d'archivio di Filippo Vassalli, allora custodite dai discendenti e non ancora acquisite all'Università di Milano-Bicocca) di N. RONDINONE, *Storia inedita della codificazione civile*, Milano, Giuffrè, 2003; P. CAPPELLINI, *Il fascismo invisibile. Una ipotesi di esperimento storiografico sui rapporti fra codificazione civile e regime*, in « Quaderni fiorentini », 28 (1999), pp. 175-292; *La costruzione della 'legalità' fascista negli anni Trenta*, cit.; M. BRUTTI, *Il paradigma autoritario. Appunti sulla scrittura del codice*, in « Rivista italiana per le scienze giuridiche », N.s., 2022, Numero speciale — *Il contributo della Sapienza alle codificazioni*, pp. 196-204.

(79) Il termine è utilizzato da Vassalli in almeno un paio di occasioni; ad esempio in VASSALLI, *In tema di "epurazione"*, cit. p. 11: « E per quanto concerne il codice civile, quello del quale sono chiamato a rispondere, di 'fascista' non vi sono che alcuni orpelli, così appiccicati che ogni occhio, anche poco sperimentato, ne vede subito il carattere insitico e chi non sia traviato da malafede o da ignoranza [...] intende subito che le interpolazioni sono di provenienza politica e qualche volta anche traggono vita dalla necessità in cui qualche Guardasigilli si ritenne di contrabbandare con simili espedienti i progetti tanto alieni dalle ideologie fasciste » (passo riportato anche da DANUSSO, *Filippo Vassalli e l'epurazione dal fascismo*, cit., p. 143). Sostanzialmente immutato risulta, nell'argomentare in proposito e nella medesima scelta terminologica, quanto compare due anni dopo in VASSALLI, *Motivi e caratteri della codificazione civile*, cit., p. 98, nota 17: « Non è naturalmente il caso d'indugiare su quelle disposizioni del codice che già furono espunte all'indomani della caduta del regime fascista [...] e su qualche altra sporadica manifestazione del genere [...]. Si tratta di evidenti interpolazioni, le quali talvolta anche trassero vita dalla necessità in cui si ritenne qualche Guardasigilli di salvaguardare con simili espedienti progetti alieni dalle ideologie di certi ambienti politici » (il passo è menzionato anche in RONDINONE, *Storia inedita della codificazione civile*, cit., p. 667, il quale però cita dalla riproduzione del saggio confluita in VASSALLI, *Scritti giuridici*, cit.). L'insistenza sul termine « interpolazioni », tanto più da parte di un attento scrittore e romanista avveduto come Vassalli, difficilmente può considerarsi un semplice e 'neutrale' *lapsus calami*. Sul rapporto di Vassalli con l'indirizzo interpolazionistico della scienza del diritto romano, si veda MURA, *Filippo Vassalli dagli esordi romanistici alla cattedra civilistica genovese*, cit.

schemi che egli conosceva e padroneggiava bene, inarrivabili a invadenze estranee e a tracotanze di parte, e che soli perciò avrebbero potuto traghettare senza eccessivi scossoni l'accademia, la scienza giuridica e i suoi conseguimenti (tanto teorici quanto pratici) attraverso i grandi mutamenti che quella situazione recava, insieme politici e *costituzionali*. Proprio quest'ultimo termine viene in rilievo — per avviarci ad ipotizzare alcune considerazioni conclusive — tornando un'ultima volta al saggio che introduceva il volume su *La decadenza*.

4.1. *Continuità giuridica, discontinuità politica: un rapporto problematico.*

Vassalli si rendeva ovviamente ben conto che la portata della vicenda in cui era chiamato ad operare sopravanzava di gran lunga i confini del 'consueto' ambito tecnico-processuale, e che le anomalie che riscontrava e denunciava alla Cassazione, incidendo i principi più chiari dello Stato di diritto, sconfinavano nel campo pienamente costituzionale. Non a caso il volume stesso sottotitolava *Una pagina di diritto costituzionale e di diritto giudiziario*, e subito nelle primissime righe registrava il fatto che « non tutte le crisi costituzionali aprono [...], come quest'ultima italiana, questioni che portano al taglio dei tribunali »⁽⁸⁰⁾.

Lo scritto dedicava ampio spazio ad indagare se i fatti e i provvedimenti che si erano succeduti dopo l'instaurazione del governo di Salerno e la 'tregua istituzionale', e in particolare le disposizioni del D. lgs. lgt. 159, fossero qualificabili come sostanziali modifiche (o infrazioni, o sospensioni) dell'ordine statutario⁽⁸¹⁾: questo specialmente per quanto riguardava il loro attacco a un

⁽⁸⁰⁾ VASSALLI, *La decadenza*, cit., p. VII.

⁽⁸¹⁾ Cfr. i paragrafi 7-11 (ivi, pp. XXVIII-XLIII). La parte dello Statuto incisa dai provvedimenti era ovviamente quella riguardante il Senato, le 'guarentigie' e le prerogative dei suoi membri: gli artt. 33-38, e in particolare l'art. 37. Gran parte del lavoro di ipotesi tecnica riguardava ovviamente la incostituzionalità degli atti dell'Alta Corte (che poi conflui in un mezzo di ricorso, peraltro ricusato dalla Cassazione), ma investiva inevitabilmente la natura della crisi di carattere propriamente costituzionale apertasi nell'estate 1944. Di particolare interesse risulta la considerazione, da parte di Vassalli (cfr. ivi, pp. VIII, nota 1, e XXIX ss.), della dottrina espressa nel breve articolo di M. LA TORRE, *L'atto costituzionale e la sua inimpugnabilità*, in « Nuova Rassegna di legislazione,

organo vitale, allacciato all'autorità stessa della Corona e che (come Vassalli teneva a rimarcare) secondo unanime dottrina costituzionalistica costituiva un « elemento essenziale della costituzione monarchica », come l'assemblea di nomina regia ⁽⁸²⁾. Con « quell'atto dell'esecutivo legiferante, sorto nel giugno 1944 » erano « state travolte, nel tempo stesso, le guarentigie dei senatori, le attribuzioni del Senato e le prerogative della Corona, che pure il governo aveva dichiarato in modo formale e solenne di voler rispettare » ⁽⁸³⁾.

Ciò che, a vicenda conclusa, risultava constatabile con certezza era di nuovo il disordine e l'imperizia concettuale con cui si era proceduto, quasi per tentativi, sia nella fase della legislazione sia in quella dell'instaurazione dei giudizi di decadenza e di esame dei ricorsi. Anche su tale punto, quello cioè della gestione giuridicamente corretta della « crisi costituzionale » apertasi con la faticosa estate del '44, Vassalli non esitava ad esercitare il proprio magistero,

dottrina e giurisprudenza », II (1-15 gennaio 1946), 1-2, pp. 4-6. Si tratta di una posizione assai più 'rassegnata' di fronte all'irruenza di atti di simile portata, che ne escludeva infatti la impugnabilità, non rinunciando però ad un lavoro di enucleazione della loro natura, facendo leva sulla loro configurabilità come « atti costituzionali », emanati cioè « in una fase di nuova organizzazione o di nuova costituzione dello Stato » (ivi, p. 4) e frutti di intento « extralegale, addirittura rivoluzionario », per cui occorreva ammettere che « la modifica essenziale, il capovolgimento dell'ordinamento vivono fuori del diritto e si legalizzano da sé. Lo stato di necessità, o la volontà del popolo, prendono legalmente ed equitativamente il sopravvento sull'organizzazione giuridica preesistente » (ivi, p. 6).

⁽⁸²⁾ VASSALLI, *La decadenza*, cit., p. XXXVI, in cui Vassalli si dilungava ad illustrare anche in nota (*ibidem*, nota 3) la centralità storicamente riconosciuta al Senato entro gli equilibri statutarî. Certo è che, pur in quella fase di crisi costituzionale, Vassalli, seguendo la dottrina costituzionalistica statutaria, riconosceva nel Senato un corpo di rilievo particolarissimo, non solo per la sua configurazione tecnica, ma anche per il suo peso ideale all'interno della vita nazionale e non solo (come mostrava il paragone con le prerogative e il posizionamento « al di sopra delle lotte fra le fazioni » instaurato con la House of Lords inglese: cfr. ivi, p. 22). Il fascicolo conservato nell'Archivio Filippo Vassalli sotto la segnatura Scritti inediti e appunti di studio, busta 92, fasc. 5 contiene, raccolte da Vassalli su numerosi foglietti, annotazioni di motti e aforismi, la maggior parte dei quali sarebbero poi stati utilizzare nelle sue opere. Tra essi ve n'è uno che riporta un'unica citazione che pare attagliarsi bene al caso: « Ubi enim Senatus, ubi iam populus? Quia enim senatus deest, populus interiit. — Omelia di Gregorio I » (riconducibile alle SANCTI GREGORII MAGNI *Homiliae in Hiezechibelem Prophetam*, II, VI, 22-24).

⁽⁸³⁾ VASSALLI, *La decadenza*, cit., p. 22.

offrendo sostanzialmente agli ‘epuratori’ una sorta di lezione su come avrebbero dovuto agire:

tante ambagi di dottori, contorcimenti di legislatori e di giudicanti e tanta accidentalità di risultati sarebbero stati evitati se la questione del Senato e dei senatori fosse stata affrontata con idee chiare e con metodi diritti. Come per la Camera le disposizioni del decreto-legge 2 agosto 1943, n. 705 e del successivo art. 2 del decreto-legge 25 giugno 1944, n. 151, praticamente ne realizzarono la soppressione, così dovevasi per il Senato — nella temporanea vacanza dello Statuto albertino verificatasi con lo Statuto di Salerno — dichiarare sospese le funzioni del medesimo e poi, dopo la cessazione dell’ordinamento monarchico, seguita col referendum e con l’instaurarsi di un’assemblea costituente, dichiarare decaduto o sciolto il Senato. Che se proprio si teneva a fare il processo ai senatori come tali, a ciò si sarebbe potuto ben procedere dopo la sospensione, per la parte riguardante il Senato, dello Statuto albertino, o dopo l’abrogazione del medesimo;

affrettandosi ad annotare immediatamente: « Né questa è la sapienza del poi » ⁽⁸⁴⁾.

Se è senz’altro riconoscibile in Vassalli il « disagio di un ‘legislatore’ » alle prese con le « aporie dell’assolutismo giuridico » ⁽⁸⁵⁾, qui, ancora una volta, è dato cogliere l’‘agio di un giurista’ che maneggia ordinatamente i propri schemi ordinanti (o « schemi ordinati », come egli stesso aveva preferito dire quasi vent’anni prima, salendo alla cattedra romana « in ora di tanto interesse e politico e dottrinale » ⁽⁸⁶⁾).

L’impostazione assunta da Vassalli in quell’occasione, insomma, pur coerente con numerosi tratti della sua fisionomia intellettuale, sembra indicare una maggiore rigidità rispetto a quanto dimostrato in altre sue esperienze precedenti, mostrando segnali di un insolito arroccamento sia sulla neutralità del sapere giuridico, sia su una sorta di incomunicabilità fra diritto ‘tecnico’ e politica. Che

⁽⁸⁴⁾ Le due citazioni: ivi, pp. xlv s.

⁽⁸⁵⁾ Secondo l’efficace e fortunatissima espressione di GROSSI, *Il disagio di un ‘legislatore’*, cit.

⁽⁸⁶⁾ Così nel dicembre 1930, aprendo la celebre prolusione tenuta presso l’Ateneo romano: VASSALLI, *Arte e vita*, cit., rispettivamente a p. 399 e p. 395.

tali chiusure difensive corrispondessero a una strategia intenzionale oppure a un riflesso involontario, colpisce osservare come esse si siano manifestate proprio in un momento che richiedeva e incoraggiava estesi ripensamenti sotto entrambi quegli aspetti: un momento in cui venivano al pettine nodi formatisi nel corso del quarantennio precedente, che si stava tentando di sciogliere immaginando un nuovo progetto costituzionale.

La capacità di rappresentare un legame di continuità attraverso i mutamenti storici, che il maestro romano riconosceva al sapere giuridico e ai suoi schemi comprovati, veniva contraddetta da una volontà (o necessità?), di natura tutta politica ma che coinvolgeva urgentemente anche il diritto, di marcare forti 'discontinuità' con i percorsi che avevano caratterizzato l'esperienza fascista e quella liberale.

Constatare ciò non sottintende certo suggerire 'riletture' complessive della figura di Vassalli, di valutarne la maggiore o minore rispondenza alle impostazioni del ventennio o a quelle dei primi anni della transizione democratica ⁽⁸⁷⁾, né tanto meno di semplificarne la

⁽⁸⁷⁾ Si intende utilizzare il termine 'transizione', in questa sede e per quanto possibile (senza misconoscere la portata di uno strumento di analisi storica che si è progressivamente andato specificando, ramificando e per certi versi allontanando dalla *Begriffsgeschichte* koselleckiana da cui ha tratto origine, sulla quale cfr. in particolare R. KOSSELLECK, *Il vocabolario della modernità. Progresso, crisi, utopia e altre storie di concetti*, Bologna, il Mulino, 2006; ID., *Futuro Passato. Per una semantica dei tempi storici*, Bologna, Clueb, 2007), alleggerito di buona parte del suo carico problematico, anche sotto il più focalizzato profilo della 'giustizia di transizione', che pure le tematiche descritte in queste pagine evidentemente evocano. Se è condivisibile, in termini generalissimi, l'espressione secondo cui « Per gli storici, prendere sul serio questa categoria significa sostanzialmente diffidarne » (così L. BALDISSARA, *Sulla categoria di 'transizione'*, in « Italia contemporanea », 254 (marzo 2009), p. 62 con la letteratura ivi citata e discussa; ma si vedano anche le considerazioni di P. POMBENI, *La transizione come problema storiografico. Una ricerca sulle fasi di sviluppo critico della « modernità »*, in « Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento », 36-37 (2010-2011), 1, pp. 87-131; *La transizione come problema storiografico. Le fasi critiche dello sviluppo della modernità (1494-1973)*, a cura di P. Pombeni, H.-G. Haupt, Bologna, il Mulino, 2013; C. CORNELIEN, L. LACCHÉ, L. SCUCCIMARRA, B. STRÄTH, *Ripensare la transizione come categoria storiografica: uno sguardo interdisciplinare*, a cura di G. Bernardini, M. Cau, in « Ricerche di storia politica », 2018, 2, pp. 191-203; e più in particolare M. MECCARELLI, *La configurazione del passato nella transizione alla democrazia: il diritto, la memoria, la storia e il problema della coesione sociale*, in « Scienza & Politica. Per una storia delle

poliedricità per forzarlo nelle tassonomie più o meno dicotomiche dei ‘giuristi tecnici’ o ‘giuristi politici’ ⁽⁸⁸⁾. Occorre però notare come Vassalli, mostrandosi in quella fase molto meno disponibile ad accettare commistioni o invadenze politiche, si mantenesse coerente ad una idea del diritto che, così come gli consentiva di non cedere di un passo di fronte alle anomalie giuridiche e alle ingiustizie della situazione creatasi, gli impediva probabilmente anche di scorgere tra le sue pieghe, con l’acutezza mostrata in altre occasioni, i segni del nuovo che avanzava ⁽⁸⁹⁾.

La sua difesa del diritto, secondo i caratteri che abbiamo tentato di delineare nelle pagine precedenti, si traduceva così (almeno sotto alcuni profili) in una sorta di difesa del ‘mondo di ieri’.

dottrine », xxxv (2023), pp. 47-65), è del resto vero che la vicenda esaminata in queste pagine presenta all’attenzione dello storico del diritto il rapporto fra continuità e rottura, la compresenza ‘asincrona’, e la non alterità tra ‘vecchio’ e ‘nuovo’ proprio — più che *sub ‘specie’*, — *sub ‘genere’ iuris*, e pare misurare, suggerendone l’evidenza, le inevitabili (e nondimeno indicative) difficoltà mostrate persino da una dottrina giuridica sensibilissima, come quella di Vassalli e molti altri giuristi della sua generazione, ad accompagnare la ‘transizione’ (o forse meglio ad « abitare la soglia », per mutuare l’espressione di POMBENI, *La transizione come problema*, cit., p. 95) della propria disciplina verso una dimensione inedita, che la stava investendo di compiti nuovi.

⁽⁸⁸⁾ Cfr. CAPPELLINI, *Il fascismo invisibile*, cit.; A. MAZZACANE, *La cultura giuridica del fascismo: una questione aperta*, in *Diritto economia e istituzioni nell’Italia fascista*, hrsg. A. Mazzacane, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 2002, pp. 1-19; I. STOLZI, *L’ordine corporativo. Poteri organizzati e organizzazione del potere nella riflessione giuridica dell’Italia fascista*, Milano, Giuffrè, 2007; E. DE CRISTOFARO, *Giuristi e cultura giuridica dal fascismo alla Repubblica (1940-1948). Juristes et culture juridique entre fascisme et République (1940-1948)*, in « Laboratoire italien », 12 (2012) — *La vie intellectuelle entre fascisme et République 1940-1948*, pp. 63-80; il volume *I giuristi e il fascino del regime (1918-1925)*, a cura di I. Birocchi, L. Loschiavo, Roma, Roma TrE-Press, 2015, ed in particolare il saggio di I. BIROCCHI, *Il giurista intellettuale e il regime*, ivi, pp. 9-61; I. STOLZI, *Fascismo e cultura giuridica*, in « Studi storici », 2014, 1, pp. 139-154; EAD., *Fascismo e cultura giuridica: persistenze ed evoluzioni della storiografia*, in « Rivista di storia del diritto italiano », 87 (2015), pp. 257-285; P. COSTA, *Il regime fascista fra ‘diritto’ e ‘politica’: un caso di ‘dual State’?*, in « Giornale di Storia costituzionale », 43 (2022), I: *Il ‘groviglio costituzionale’ del fascismo: materiali per una mappa concettuale*, pp. 93-118 (in particolare le pp. 107-114).

⁽⁸⁹⁾ In tale senso, molto decisamente, sintetizza anche I. BIROCCHI, *Le traversie belliche: le opposte vicende militanti di Candian e Betti e il re-incontro nell’ordinamento di transizione*, in ID., E. MURA, *La missione del giurista. L’itinerario parallelo di Emilio Betti e Aurelio Candian*, Torino, Giappichelli, 2022, p. 315 e s.

Lo stesso suo orizzonte costituzionale di riferimento, di fronte all'assenza di appigli altrettanto solidi, rimaneva quello statutario: un orizzonte disegnato, cioè, proprio da quella mentalità ottocentesca che aveva cercato in tutti i modi di « raffreddare la dinamo »⁽⁹⁰⁾ politica innescata dalla rivoluzione di fine Settecento. Nella congiuntura storica apertasi dopo la caduta del fascismo, invece, si mostravano in tutta la loro impellenza problematiche che non era più possibile affrontare con quel tipo di mentalità; l'assetto costituzionale in costruzione stava assumendo una caratura necessariamente politica; la stessa sua elaborazione stava avvenendo secondo modalità nuove, inedite per l'Italia, tramite cioè l'esercizio del potere costituente.

Quella che, lungo i decenni seguenti, si sarebbe lentamente manifestata come una costituzione « di 'tipo nuovo' »⁽⁹¹⁾, pienamente novecentesca, già da tempo richiedeva di inglobare la dimen-

⁽⁹⁰⁾ L'espressione è di L. LACCHÉ, *Il costituzionalismo liberale e la legge fondamentale*, in *Lo Stato costituzionale. Radici e prospettive. Atti della giornata di studi in memoria di Maurizio Fioravanti*. Firenze, 10 marzo 2023, a cura di M. Gregorio, B. Sordi, Milano, Giuffrè, p. 139.

⁽⁹¹⁾ Si mutuano espressione e relative implicazioni dal saggio di M. FIORAVANTI, *Costantino Mortati: uno Stato di "tipo nuovo"*, in « Nomos. Le attualità nel diritto », 2014, 1, pp. 41-48; cfr. anche ID., *La costituzione democratica. Modelli e itinerari del diritto pubblico del ventesimo secolo*, Milano, Giuffrè, 2018, e l'ampia panoramica storiografica delineata dal volume *Lo Stato costituzionale. Radici e prospettive*, cit.; si veda inoltre L. PALADIN, *Per una storia costituzionale dell'Italia repubblicana*, Bologna, il Mulino, 2004; E. CHELI, *Nata per unire*, Bologna, il Mulino, 2012; P. COSTA, *Il problema del potere costituente in Italia fra Risorgimento e Repubblica*, in *Un secolo per la Costituzione (1848-1948). Concetti e parole nello svolgersi del lessico costituzionale italiano. Atti del Convegno, Firenze, 11 novembre 2011*, a cura di Federico Bambi, Firenze, Accademia della Crusca, 2012, pp. 109-137; *Dalla Costituzione "inattuata" alla Costituzione "inattuale"? Potere costituente e riforme costituzionali nell'Italia repubblicana* Ferrara, 24-25 gennaio 2013, a cura di G. Brunelli, G. Cazzetta, Milano, Giuffrè, 2013; si veda poi, per l'elaborazione concettuale giuspubblicistica lungo il ventennio precedente, « *Giornale di Storia costituzionale* », 43 (2022), I: *Il 'groviglio costituzionale' del fascismo: materiali per una mappa concettuale*; M. GREGORIO, *Parte totale. Le dottrine costituzionali del partito politico in Italia tra Otto e Novecento*, Milano, Giuffrè, 2013, pp. 143-427; ID., *La cesura dottrinale di fine anni Trenta. Itinerari della giuspubblicistica italiana tra fascismo e Repubblica*, in *I mille volti del regime. Opposizione e consenso nella cultura giuridica, economica e politica italiana tra le due guerre*, a cura di P. Barucci, P. Bini, L. Conigliello, Firenze, Firenze University Press, 2020, pp. 23-38.

sione politica al proprio interno ⁽⁹²⁾, e di inglobarla in termini giuridici; già allora dischiudeva (o traeva fuori dalla clandestinità, o dall'irrelevanza costituzionale) riflessioni e ripensamenti sul nuovo ruolo e sulle potenzialità regolative e progettuali del diritto. Ma, se è possibile constatarlo in maniera relativamente agevole con « la sapienza del poi » e sulla scòrta di una storiografia che ha saputo rintracciare tali caratteri, riconoscere e mettere a frutto la portata di un simile transito fu e rimase invece la difficoltà di un'intera generazione di giuristi, in quel decennio e per molto tempo ancora.

Dal canto suo, Filippo Vassalli non parve mostrare significativi cedimenti, sotto il profilo dell'accettazione del più stretto rapporto fra diritto, politica e costituzione, anche negli anni successivi. Il compimento della sua elaborazione antistatualistica, ora più decisamente vocato ad aperture sovranazionali e comparative e consegnato ai celebri scritti e discorsi dei primi anni Cinquanta, rimase sostanzialmente tutto teso a reclamare il primato della scienza giuridica, e della sua funzione ordinante, rispetto all'imperizia grossolana, concettualmente sprovveduta ed episodica dei legislatori; non di rado mostrando apertamente di ricollegare quest'ultima, in maniera quasi direttamente proporzionale, al dosaggio di 'iniezioni' politiche nella loro opera. Quanto più accentuato il contenuto di indirizzo politico, tanto meno solida e precisa la tecnica legislativa appariva al giurista Vassalli, il quale, nel propugnare in occasione solenne *La missione del giurista nell'elaborazione delle leggi*, volle affermare:

⁽⁹²⁾ A sottolineare la diffusione di tale sensibilità, del resto assai notoria, è interessante notare come proprio le colonne immediatamente precedenti la già citata recensione del volume vassalliano ad opera di Battaglini (v. *supra*, nota 36) riportassero un esteso articolo di M. BERLINGUER intitolato per l'appunto *Diritto e politica al Congresso Internazionale dei Giuristi democratici in Roma*, in « La Giustizia Penale », 54 (1949), coll. 314-316: così l'autore, presentando l'incontro che si sarebbe tenuto dal 28 al 31 ottobre successivi, apriva significativamente lo scritto: « Si è soliti ripetere che il diritto e la politica non devono mai confondersi. Ma se il principio può ritenersi valido rispetto all'applicazione delle leggi da parte dei giudici (sebbene, anche per essi, sia inconcepibile straniarsi dalla realtà della vita in cui si maturano sempre nuove esigenze e irrigidirsi in schemi fissi di interpretazione anche quando essi si rivelino anacronistici ed iniqui), esso è assurdo nei confronti dei legislatori e degli studiosi, cioè di quei riformatori che devono adeguare la loro opera alla formazione di nuove leggi secondo criteri che sono sempre, inscindibilmente, giuridici e insieme politici ».

Il Barthélemy commentava che 'i futuri storici del diritto non potranno non essere colpiti dalla coincidenza tra i progressi democratici e una crisi generale della redazione legislativa'.

Carità di patria suggerisce di non recar documenti di ciò che si riscontra tra noi: e peggio ancora in questo secondo dopoguerra. [...] Il disordine e l'inettitudine infestano la legislazione ordinaria non meno che la materia costituzionale ⁽⁹³⁾,

precisando poi:

Le leggi di cui si tratta non sono le leggi che, assistite da vetusta tradizione, si confondono quasi col modo di essere della nostra vita di genti civili, che vivono ormai nel nostro spirito e ne costituiscono nozioni fondamentali e tralatizie [...]. Sono le leggi che si emanano ogni giorno, leggi spicciole, leggi variabili [...] leggi che talora — consapevolmente o no — vanno anche a toccare quelle mura maestre di cui s'è detto, sono leggi le quali soprattutto mirano ad attuare quel compito che il pubblico potere s'è assunto sempre più ai giorni nostri, di regolare la nostra vita nelle singole concrete determinazioni: curarci la salute, assicurarci la vecchiaia, coltivarci i campi, investirci i risparmi [...] assicurarci il tetto contro il proprietario di case al prezzo giusto, indirizzare la nostra volontà di bene verso dati modi di solidarietà umana, curare la nostra educazione e istruzione, difenderci da noi stessi e dagli altri, trasferire ad altri il supero dei nostri averi, assicurarsi, infine, che la maggior parte dei nostri beni, e cioè il frutto del nostro lavoro, vada convogliata verso casse che il pubblico potere custodisce e amministra. [...]

Si tratta di provvedimenti che germogliano sul terreno dei programmi di partiti, di manifesti elettorali, di compromessi e opportunità contingenti dei governi, che sbocciano nei direttori dei gruppi, nei gabinetti di ministri, nelle direzioni generali. Prendono forma in disegni di legge d'iniziativa parlamentare, e la formulazione lascia spesso molto a desiderare se l'iniziativa non è d'uomini di legge provetti ⁽⁹⁴⁾.

L'unico modo per superare queste derive era « richiamare il diritto ai giuristi », sottraendolo all'invasione di chi li aveva sosti-

⁽⁹³⁾ VASSALLI, *La missione del giurista*, cit., p. 311.

⁽⁹⁴⁾ Ivi, p. 312 e ss.

tuiti; « il funzionario o il politico, nel senso ristretto attuale di esponente qualificato di un interesse di partito o di un indirizzo di governo » ⁽⁹⁵⁾: il problema incalzante del presente continuava ad essere — concludeva l'autore — « *riportare* per quanto è possibile il giurista alle leggi. In fondo, è l'aspirazione di *riportare* le leggi al diritto » ⁽⁹⁶⁾. Il diritto stava continuando (o compiendo?) il suo mutamento novecentesco, imboccando direzioni forse impreviste e forse indesiderate da Vassalli: di fronte a tale 'alterazione', ad una simile '*Veränderung*' rispetto alla configurazione conosciuta, amata e padroneggiata, il giurista non poteva far altro che invocare un ri-torno, una ri-conduzione delle nuove forme all'alveo del 'giuridico', guidati da chi bene ne conoscesse i confini; un movimento che pare in ogni caso rivolto più ad esperienze e territori già calcati e 'mappati', che non alla ricerca di rotte originali attraverso il nuovo.

Vassalli aveva insomma incontrato nella difesa dei senatori decaduti un'occasione per misurare la propria fiducia nelle capacità ordinanti del sapere giuridico, riconoscendolo elemento di continuità attraverso un cinquantennio teatro di cambiamenti epocali. Il « giurista dei tre mondi », capace di muoversi con agilità e fermezza fra determinazioni concettuali e opportunità pratiche, stava così dimostrando in quel frangente tutta la profondità del proprio radicamento nel 'primo' di quei « mondi », quello della sua formazione; un radicamento destinato ad esprimere, nel cuore vivo di quella transizione storica, anche i propri inconvenienti.

Molti giuristi suoi contemporanei — va però riconosciuto — forse poiché privi di un radicamento così solido, non seppero vivere quel duplice passaggio con altrettanto impegnata e, al contempo, distaccata eleganza.

PAOLO CORONA, *The lawyer of the ousted senators, between « concepts » and « opportunities »: Filippo Vassalli during the years of democratic transition*

The essay aims at outlining Filippo Vassalli's activity and ideas during the years of democratic transition in Italy. By investigating his

⁽⁹⁵⁾ Ivi, p. 319 e ss.

⁽⁹⁶⁾ Ivi, p. 320.

commitment in the defence of several Senators, who lost their parliamentary charge due to the purge launched after the fall of fascism in the middle 1940s, some aspects of Vassalli's thought in that historical circumstance are pointed out, concerning the ways by which the egression from the regime was conducted, the duties and possibilities of law and jurists in such a transition, and the meaning of legal knowledge within a historical phase implicating a new relationship between law and politics.